Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2023/0284(COD)

24.2.2025

EMENDAMENTI
1073 - 1424

Progetto di relazione
Jens Gieseke, Paulius Saudargas
(PE768.004v01-00)

Norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e la gestione dei veicoli fuori uso, modifica dei regolamenti (UE) 2018/858 e (UE) 2019/1020 e abrogazione delle direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE

Proposta di regolamento
(COM(2023)0451 – C9-0308/2023 – 2023/0284(COD))

Emendamento 1073
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I contributi finanziari versati dal produttore coprono i seguenti costi relativi ai veicoli che il produttore mette a disposizione sul mercato:	1. I contributi finanziari versati dal produttore ***ai gestori di rifiuti incaricati tramite contratto nell'ambito del regime di adempimento individuale o collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, in conformità dell'articolo 16,*** coprono i seguenti costi relativi ai veicoli che il produttore mette a disposizione sul mercato:

Or. en

Motivazione

L'articolo 20, paragrafo 1, impone ai produttori di coprire i costi non compensati dai proventi connessi alla vendita di parti usate, di veicoli fuori uso depurati o di materie prime. A differenza di altri prodotti a fine vita, i veicoli fuori uso mantengono il proprio valore, il che rende il profitto dichiarato non verificabile senza informazioni di carattere finanziario esaustive. La compensazione dovrebbe essere negoziata contrattualmente e i produttori non dovrebbero essere obbligati a sovvenzionare i gestori inefficienti. Solo i gestori di rifiuti incaricati tramite contratto possono chiedere la compensazione del disavanzo, garantendo l'equità e l'efficienza del sistema.

Emendamento 1074
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i costi della raccolta dei veicoli fuori uso necessaria per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 23 a 26 e i costi del trattamento dei veicoli fuori uso necessario per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 27 a 30 e 34 e 35, purché non siano coperti dai proventi dei gestori di rifiuti connessi alla vendita di	(a) i costi della raccolta dei veicoli fuori uso***, esclusi i costi di trasporto del veicolo all'impianto di trattamento autorizzato,*** necessaria per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 23 a 26 e i costi del trattamento dei veicoli fuori uso necessario per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 27 a 30 e 34 e 35,

pezzi di ricambio usati e di componenti di ricambio usati, di veicoli fuori uso depurati o di materie prime secondarie riciclate da veicoli fuori uso;	purché non siano coperti dai proventi dei gestori di rifiuti connessi alla vendita di pezzi di ricambio usati e di componenti di ricambio usati, di veicoli fuori uso depurati o di materie prime secondarie riciclate da veicoli fuori uso; ***affinché il presente paragrafo sia applicabile, si valutano tutti i veicoli nel loro complesso, ma non è possibile effettuare una valutazione di ogni singolo veicolo;***

Or. es

Emendamento 1075
Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i costi della raccolta dei veicoli fuori uso necessaria per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 23 a 26 e i costi del trattamento dei veicoli fuori uso necessario per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 27 a 30 e 34 e 35, ***purché non siano coperti dai*** proventi dei gestori di rifiuti ***connessi alla*** vendita di pezzi di ricambio usati e di componenti di ricambio usati, di veicoli fuori uso depurati o di materie prime secondarie riciclate da veicoli fuori uso;	(a) i costi della raccolta dei veicoli fuori uso***, esclusi i costi di trasporto del veicolo agli impianti di trattamento autorizzati,*** necessaria per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 23 a 26 e i costi del trattamento dei veicoli fuori uso necessario per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 27 a 30 e 34 e 35, ***tenendo conto di eventuali*** proventi dei gestori di rifiuti ***ottenuti dalla*** vendita di pezzi di ricambio usati e di componenti di ricambio usati, di veicoli fuori uso depurati o di materie prime secondarie riciclate da veicoli fuori uso; ***affinché questa sezione sia applicabile, è necessario effettuare una valutazione complessiva dei costi e dei proventi, che non può essere effettuata veicolo per veicolo;***

Or. en

Emendamento 1076
Viktória Ferenc, Barbara Bonte, Ernő Schaller-Baross, Mathilde Androuët, Valérie Deloge, Marie-Luce Brasier-Clain, Anne-Sophie Frigout

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i costi della raccolta dei veicoli fuori uso necessaria per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 23 a 26 e i costi del trattamento dei veicoli fuori uso necessario per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 27 a 30 e 34 e 35, ***purché non siano coperti dai*** proventi dei gestori di rifiuti connessi alla vendita di pezzi di ricambio usati e di componenti di ricambio usati, di veicoli fuori uso depurati o di materie prime secondarie riciclate da veicoli fuori uso;	(a) i costi della raccolta dei veicoli fuori uso necessaria per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 23 a 26 e i costi del trattamento dei veicoli fuori uso necessario per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 27 a 30 e 34 e 35, ***a norma dell'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettere da a) a c), della direttiva 2008/98/CE, tengono conto dei*** proventi dei gestori di rifiuti connessi alla vendita di pezzi di ricambio usati e di componenti di ricambio usati, di veicoli fuori uso depurati o di materie prime secondarie riciclate da veicoli fuori uso;

Or. en

Motivazione

È necessario il pieno adeguamento all'articolo 8 bis della direttiva quadro sui rifiuti per evitare incoerenze normative relative ai diversi flussi di rifiuti. L'emendamento tecnico di cui sopra è conforme al testo adottato nell'orientamento generale del Consiglio sulla revisione della direttiva quadro sui rifiuti per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili.

Emendamento 1077
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i costi della raccolta dei veicoli fuori uso ***necessaria*** per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 23 a 26 e ***i costi*** del trattamento dei veicoli fuori uso ***necessario*** per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 27 a 30 e 34 e 35, purché non siano coperti dai proventi dei gestori di rifiuti connessi alla vendita di	(a) i costi della raccolta dei veicoli fuori uso***, sostenuti dai gestori di rifiuti incaricati tramite contratto, necessari*** per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 23 a 26 e del trattamento dei veicoli fuori uso ***necessari*** per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 27 a 30 e 34 e 35, purché non siano coperti dai

pezzi di ricambio usati e di componenti di ricambio usati, di veicoli fuori uso depurati o di materie prime secondarie riciclate da veicoli fuori uso;

proventi dei gestori di rifiuti connessi alla vendita di pezzi di ricambio usati e di componenti di ricambio usati, di veicoli fuori uso depurati o di materie prime secondarie riciclate da veicoli fuori uso;

Or. en

Emendamento 1078
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i costi della raccolta dei veicoli fuori uso ***necessaria*** per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 23 a 26 e i costi del trattamento dei veicoli fuori uso ***necessario*** per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 27 a 30 e 34 e 35, purché non siano coperti dai proventi dei gestori di rifiuti connessi alla vendita di pezzi di ricambio usati e di componenti di ricambio usati, di veicoli fuori uso depurati o di materie prime secondarie riciclate da veicoli fuori uso;	(a) i costi della raccolta dei veicoli fuori uso***, sostenuti dai gestori di rifiuti incaricati tramite contratto, necessari*** per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 23 a 26 e i costi del trattamento dei veicoli fuori uso ***necessari*** per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 27 a 30 e 34 e 35, purché non siano coperti dai proventi dei gestori di rifiuti connessi alla vendita di pezzi di ricambio usati e di componenti di ricambio usati, di veicoli fuori uso depurati o di materie prime secondarie riciclate da veicoli fuori uso;

Or. en

Emendamento 1079
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i costi della raccolta dei veicoli fuori uso necessaria per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 23 a 26 e ***i costi*** del trattamento dei veicoli fuori uso necessario per soddisfare le prescrizioni di	(a) i costi della raccolta dei veicoli fuori uso***, sostenuti dai gestori di rifiuti incaricati tramite contratto,*** necessaria per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 23 a 26 e ***quelli*** del trattamento dei

cui agli articoli da 27 a 30 e 34 e 35, purché non siano coperti dai proventi dei gestori di rifiuti connessi alla vendita di pezzi di ricambio usati e di componenti di ricambio usati, di veicoli fuori uso depurati o di materie prime secondarie riciclate da veicoli fuori uso;	veicoli fuori uso necessario per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 27 a 30 e 34 e 35, purché non siano coperti dai proventi dei gestori di rifiuti connessi alla vendita di pezzi di ricambio usati e di componenti di ricambio usati, di veicoli fuori uso depurati o di materie prime secondarie riciclate da veicoli fuori uso;

Or. en

Motivazione

La compensazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), è soggetta a negoziazione contrattuale. Inoltre dato il valore positivo di un veicolo fuori uso, non spetta ai produttori sovvenzionare un numero illimitato di gestori inefficienti. Solo i gestori di rifiuti incaricati tramite contratto possono chiedere la compensazione del disavanzo.

Emendamento 1080
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i costi della raccolta dei veicoli fuori uso necessaria per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 23 a 26 e i costi del trattamento dei veicoli fuori uso necessario per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 27 a 30 e 34 e 35, purché non siano coperti dai proventi dei gestori di rifiuti connessi alla vendita di pezzi di ricambio usati e di componenti di ricambio usati, di veicoli fuori uso depurati o di materie prime secondarie riciclate da veicoli fuori uso;	(a) i costi della raccolta dei veicoli fuori uso necessaria per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 23 a 26 e i costi del ***successivo trasporto e del*** trattamento dei veicoli fuori uso necessario per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 27 a 30 e 34 e 35, purché non siano coperti dai proventi dei gestori di rifiuti connessi alla vendita di pezzi di ricambio usati e di componenti di ricambio usati, di veicoli fuori uso depurati o di materie prime secondarie riciclate da veicoli fuori uso;

Or. en

Emendamento 1081
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i costi della raccolta dei veicoli fuori uso necessaria per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 23 a 26 e i costi del trattamento dei veicoli fuori uso necessario per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 27 a 30 e 34 e ***35***, purché non siano coperti dai proventi dei gestori di rifiuti connessi alla vendita di pezzi di ricambio usati e di componenti di ricambio usati, di veicoli fuori uso depurati o di materie prime secondarie riciclate da veicoli fuori uso;	(a) i costi della raccolta dei veicoli fuori uso necessaria per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 23 a 26 e i costi del trattamento dei veicoli fuori uso necessario per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 27 a 30 e 34 e ***36***, purché non siano coperti dai proventi dei gestori di rifiuti connessi alla vendita di pezzi di ricambio usati e di componenti di ricambio usati, di veicoli fuori uso depurati o di materie prime secondarie riciclate da veicoli fuori uso;

Or. en

Emendamento 1082
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i costi delle campagne di sensibilizzazione volte a migliorare la raccolta dei veicoli fuori uso;	***soppresso***

Or. es

Emendamento 1083
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i costi delle campagne di sensibilizzazione volte a migliorare la	(b) i costi delle campagne di sensibilizzazione volte a migliorare la

raccolta dei veicoli fuori uso;	raccolta dei veicoli fuori uso ***e a ridurre l'impatto ambientale dell'uso dei veicoli***;

Or. en

Emendamento 1084
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i costi delle campagne di sensibilizzazione volte a migliorare la raccolta dei veicoli fuori uso;	(b) i costi delle campagne di sensibilizzazione volte a ***informare il pubblico e a*** migliorare la raccolta dei veicoli fuori uso;

Or. en

Emendamento 1085
Silvia Sardone, Valérie Deloge, Aldo Patriciello, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Matthieu Valet, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Susanna Ceccardi, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) i costi dell'istituzione del sistema di notifica di cui all'articolo 25;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1086
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) i costi dell'istituzione del sistema di notifica di cui all'articolo 25;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1087
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) i costi dell'istituzione del sistema di notifica di cui all'articolo 25;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'istituzione di un sistema di notifica relativo al certificato di rottamazione di cui all'articolo 25 è compito delle autorità e non un obbligo che spetta ai produttori.

Emendamento 1088
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) i costi dell'istituzione del sistema di notifica di cui all'articolo 25;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1089
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) i costi dell'istituzione del sistema di notifica di cui all'articolo 25;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I costi per l'istituzione (lo sviluppo e il mantenimento) di sistemi di notifica relativi al certificato di rottamazione dovrebbero essere un compito delle autorità e non un obbligo che spetta ai produttori.

Emendamento 1090
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) i costi di raccolta e comunicazione dei dati alle autorità competenti.	***soppresso***

Or. es

Emendamento 1091
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità competente, in stretta collaborazione con i produttori, con le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore e con i gestori di rifiuti, monitora:	***soppresso***
(a) i costi medi delle operazioni di raccolta, riciclaggio e trattamento e i	

proventi dei gestori di rifiuti;

(b) il livello dei contributi finanziari che i produttori devono versare alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore designate in caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, in modo da ripartire i costi equamente tra tutti gli operatori interessati.

Or. en

Motivazione

Il testo impone alle autorità di monitorare i costi e i proventi dei gestori di rifiuti per garantire un'equa ripartizione dei costi. È necessario un chiarimento a proposito degli obiettivi e dell'attuazione uniforme in tutti gli Stati membri. Qualsiasi approccio che contrasti con i principi del libero mercato dovrebbe essere respinto e si dovrebbe sollecitare la consultazione della DG Concorrenza per garantire il rispetto delle norme in materia di concorrenza.

Emendamento 1092
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità competente, in stretta collaborazione con i produttori, con le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore e con i gestori di rifiuti, monitora:	***soppresso***
(a) i costi medi delle operazioni di raccolta, riciclaggio e trattamento e i proventi dei gestori di rifiuti;	
(b) il livello dei contributi finanziari che i produttori devono versare alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore designate in caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, in modo da ripartire i costi equamente tra tutti gli operatori	

interessati.

Or. en

Emendamento 1093
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità competente, in stretta collaborazione con i produttori, con le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore e con i gestori di rifiuti, monitora:	***soppresso***
(a) i costi medi delle operazioni di raccolta, riciclaggio e trattamento e i proventi dei gestori di rifiuti;	
(b) il livello dei contributi finanziari che i produttori devono versare alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore designate in caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, in modo da ripartire i costi equamente tra tutti gli operatori interessati.	

Or. en

Emendamento 1094
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità competente, in stretta collaborazione con i produttori, con le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore e con i gestori	2. L'autorità competente, in stretta collaborazione con i produttori, con le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore e con i gestori

di rifiuti, monitora:	di rifiuti***, accertandosi che tutti i dati siano resi pubblici e accessibili a tutti partecipanti,*** monitora:

Or. en

Emendamento 1095
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i costi medi delle operazioni di raccolta, riciclaggio e trattamento e i proventi dei gestori di rifiuti;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Sulla base dell'esperienza disponibile, i costi medi delle operazioni di raccolta, riciclaggio e trattamento e i proventi delle società di gestione dei rifiuti derivanti dalla vendita di pezzi di ricambio usati e materie prime secondarie non possono mai essere calcolati con precisione, in quanto si basano su singoli dati aziendali interni, riservati e strategici connessi ai modelli commerciali delle società di gestione dei rifiuti. Tali dati devono continuare a essere trattati in modo riservato conformemente alle pertinenti normative in materia di concorrenza e protezione dei dati.

Emendamento 1096
Anne-Sophie Frigout

Proposta di regolamento
Articolo 20, paragrafo 2, lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il livello dei contributi finanziari che i produttori devono versare alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore designate in caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, in modo da ripartire	***soppresso***

i costi equamente tra tutti gli operatori interessati.

Or. fr

Motivazione

L'obiettivo del controllo, come indicato, è quello di conseguire un'equa ripartizione dei costi tra tutti gli operatori interessati. Questo metodo va contro il principio stesso del libero mercato. Inoltre, tale disposizione mira a promuovere un'equa ripartizione dei costi, senza preoccuparsi di un'equa ripartizione dei ricavi, il che è incoerente. In questa versione, la normativa rischia di favorire gli operatori del riciclaggio rispetto ai costruttori di veicoli.

Emendamento 1097
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il livello dei contributi finanziari che i produttori devono versare alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore ***designate in caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore***, in modo da ripartire i costi equamente tra tutti gli operatori interessati.	(b) il livello dei contributi finanziari che i produttori devono versare alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, in modo da ripartire i costi equamente tra tutti gli operatori interessati.

Or. en

Emendamento 1098
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il livello dei contributi finanziari che i produttori devono versare alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore designate ***in***	(b) il livello dei contributi finanziari che i produttori devono versare alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore designate, in

caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, in modo da ripartire i costi equamente tra tutti gli operatori interessati.	modo da ripartire i costi equamente tra tutti gli operatori interessati.

Or. en

Emendamento 1099
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I contributi finanziari versati dai produttori che mettono a disposizione sul mercato veicoli per uso speciale coprono solo i costi di cui al paragrafo 1, lettera a), relativi alla raccolta e alla depurazione di tali veicoli.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1100
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, i produttori forniscono una garanzia per i veicoli che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tali veicoli saranno	***soppresso***

finanziate.

L'importo della garanzia è determinato dagli Stati membri in cui il veicolo è stato messo a disposizione sul mercato per la prima volta, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 21.

La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei veicoli fuori uso, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato.

Or. en

Emendamento 1101
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, i produttori forniscono una garanzia per i veicoli che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tali veicoli saranno finanziate.	In caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, i produttori forniscono una garanzia per i veicoli che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tali veicoli saranno finanziate. ***In ciascuno Stato membro è istituito un fondo collettivo gestito da un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore. Il contributo è riscosso per ogni veicolo immatricolato.***

Or. en

Emendamento 1102
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'importo della garanzia è determinato dagli Stati membri in cui il veicolo è stato messo a disposizione sul mercato per la prima volta, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 21.	L'importo della garanzia è determinato dagli Stati membri in cui il veicolo è stato messo a disposizione sul mercato per la prima volta, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 21. ***Il contributo del proprietario del veicolo è obbligatorio. L'importo totale del fondo copre per un anno i costi totali per la demolizione obbligatoria non redditizia. A causa delle fluttuazioni dei costi e della quantità totale di veicoli, potrebbe essere gradualmente costituita una riserva per un periodo non superiore a un anno. Il fondo può anche finanziare un sistema di premi per l'ultimo proprietario in grado di esibire un certificato di rottamazione.***

Or. en

Emendamento 1103
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'importo della garanzia ***è determinato dagli Stati membri in cui il veicolo è stato messo a disposizione*** sul mercato ***per la prima volta, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 21***.	L'importo della garanzia ***copre i costi stimati relativi alla gestione dei veicoli fuori uso immessi*** sul mercato ***dello Stato membro, per un anno dalla data di autorizzazione***.

Or. en

Emendamento 1104
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'importo della garanzia ***è determinato dagli Stati membri in cui il veicolo è stato messo a disposizione*** sul mercato ***per la prima volta, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 21***.	L'importo della garanzia ***copre i costi stimati relativi alla gestione dei veicoli fuori uso immessi*** sul mercato ***dello Stato membro, per un anno dalla data di autorizzazione***.

Or. en

Emendamento 1105
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'importo della garanzia ***è determinato dagli Stati membri in cui il veicolo è stato messo a disposizione*** sul mercato ***per la prima volta, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 21***.	L'importo della garanzia ***copre i costi stimati relativi alla gestione dei veicoli fuori uso immessi*** sul mercato ***dello Stato membro, per un anno dalla data di autorizzazione***.

Or. en

Motivazione

La garanzia finanziaria dovrebbe coprire i costi stimati di gestione dei veicoli fuori uso immessi sul mercato, per un anno dalla data di autorizzazione.

Emendamento 1106
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nel caso di un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore gestita dallo Stato, lo Stato membro deve accertarsi che i contributi versati a tale organizzazione dai

produttori non siano utilizzati per scopi estranei alla gestione di un sistema efficiente di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso.

Or. en

Motivazione

Un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore gestita dallo Stato è in contraddizione con l'obiettivo della responsabilità estesa del produttore di cui al presente regolamento. È essenziale che la legislazione sia uniforme in tutti gli Stati membri. Se un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore gestita dallo Stato continua a esistere, si deve garantire che i contributi versati dai produttori siano utilizzati esclusivamente per la raccolta e il trattamento efficienti dei dei veicoli fuori uso e non per altri scopi.

Emendamento 1107
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Un produttore, in caso di adempimento individuale degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, e le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore designate, in caso di adempimento collettivo della responsabilità estesa del produttore, forniscono una garanzia destinata a coprire i costi relativi alle operazioni di gestione dei rifiuti dovuti dal produttore, o dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, nel caso di mancato rispetto degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, come pure nel caso di cessazione definitiva delle attività o di insolvenza. Gli Stati membri possono stabilire prescrizioni supplementari in relazione a tale garanzia.

	Nel caso di un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore gestita dallo Stato, tale garanzia può essere fornita diversamente e non dall'organizzazione stessa e può assumere la forma di un fondo pubblico finanziato dai contributi a carico dei produttori e di cui lo Stato membro che gestisce l'organizzazione è garante in solido.
	La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei veicoli fuori uso, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato.

Or. en

Emendamento 1108
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 21	***soppresso***
Modulazione delle tariffe	
1. In caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono che i contributi finanziari loro versati dai produttori siano modulati tenendo conto di quanto segue:	
(a) il peso del veicolo;	
(b) il tipo di sistema di trazione;	
(c) il tasso di riciclabilità e riutilizzabilità del tipo di veicolo al quale il veicolo appartiene, sulla base delle informazioni presentate all'autorità di omologazione a norma dell'articolo 4;	

(d) il tempo necessario per demolire il veicolo in un impianto di trattamento autorizzato, in particolare per le parti e i componenti che devono essere rimossi prima della frantumazione a norma dell'articolo 30;

(e) la percentuale di materiali e sostanze che impediscono un processo di riciclaggio di alta qualità, quali adesivi, plastica composita o materiali rinforzati con carbonio;

(f) la percentuale di contenuto riciclato dei materiali elencati agli articoli 6 e 10 utilizzati nel veicolo;

(g) la presenza e la quantità delle sostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate sulle modalità di applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1109
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono che i contributi finanziari loro versati dai produttori siano modulati tenendo conto di quanto segue:	1. In caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono che i contributi finanziari loro versati dai produttori siano modulati ***conformemente all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/98/CE, come minimo per categoria di veicolo e*** tenendo conto ***almeno*** di

quanto segue:

Or. en

Emendamento 1110
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***In caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore,*** le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono che i contributi finanziari loro versati dai produttori siano modulati tenendo conto di quanto segue:	1. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono che i contributi finanziari loro versati dai produttori siano modulati tenendo conto ***almeno*** di quanto segue:

Or. en

Emendamento 1111
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***In caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore,*** le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono che i contributi finanziari loro versati dai produttori siano modulati tenendo conto di quanto segue:	1. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono che i contributi finanziari loro versati dai produttori siano modulati tenendo conto ***almeno*** di quanto segue:

Or. en

Emendamento 1112
Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono che i contributi finanziari loro versati dai produttori ***siano*** modulati tenendo conto di quanto segue:	1. In caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono che i contributi finanziari loro versati dai produttori ***possano essere*** modulati tenendo conto di quanto segue:

Or. en

Emendamento 1113
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il peso del veicolo;	(a) il peso del veicolo ***, escluse le batterie***;

Or. en

Motivazione

Il regolamento (UE) 2023/1542 riguarda già le batterie per veicoli elettrici, pertanto occorre evitare il doppio finanziamento delle responsabilità estese del produttore. Le batterie per veicoli elettrici dovrebbero quindi essere escluse dal peso del veicolo nella modulazione delle tariffe. Un peso del veicolo più elevato può indicare un maggiore valore del materiale e non dovrebbe necessariamente comportare tariffe più elevate.

Emendamento 1114
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il peso del veicolo;	(a) il peso del veicolo***, escluse le batterie***;

Or. en

Emendamento 1115
Laurent Castillo

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il peso del veicolo;	(a) il peso del veicolo***, escluse le batterie***;

Or. en

Emendamento 1116
Silvia Sardone, Valérie Deloge, Aldo Patriciello, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Matthieu Valet, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Susanna Ceccardi, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il peso del veicolo;	(a) il peso del veicolo***, escluse le batterie***;

Or. en

Emendamento 1117
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il peso del veicolo;	(a) il peso del veicolo***, escluse le batterie***;

Or. en

Motivazione

Le batterie per veicoli elettrici non dovrebbero essere tenute in considerazione nel peso del veicolo per quanto riguarda la modulazione delle tariffe, in quanto il peso della batteria può incidere notevolmente sul peso complessivo del veicolo, determinando potenzialmente contributi più elevati. Escludere la batteria dai calcoli del peso garantirà valutazioni dei contributi eque e accurate.

Emendamento 1118
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il peso del veicolo;	(a) il peso del veicolo***, escluse le batterie***;

Or. en

Emendamento 1119
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il peso del veicolo;	(a) il peso ***e la dimensione*** del veicolo;

Or. en

Emendamento 1120
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il peso del veicolo;	(a) il peso ***e la dimensione*** del veicolo;

Or. en

Emendamento 1121
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il tipo di sistema di trazione;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I criteri relativi alla modulazione delle tariffe dovrebbero essere limitati al contenuto riciclato e ai tassi di recupero, riciclaggio e riutilizzo.

Emendamento 1122
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il tipo di sistema di trazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1123
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il tipo di sistema di trazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1124
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il tipo di sistema di trazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1125
Silvia Sardone, Valérie Deloge, Aldo Patriciello, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Matthieu Valet, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Susanna Ceccardi, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il tipo di sistema di trazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1126
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) la riparabilità della batteria di trazione, intesa anche come rimovibilità e sostituibilità dei suoi componenti principali (almeno il sistema di gestione delle batterie, i moduli o le celle) senza compromettere la sicurezza o le prestazioni del veicolo;

Or. en

Emendamento 1127
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) la riparabilità della batteria di trazione, intesa anche come rimovibilità e sostituibilità dei suoi componenti principali (almeno il sistema di gestione delle batterie, i moduli o le celle) senza compromettere la sicurezza o le prestazioni del veicolo;

Or. en

Emendamento 1128
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il tasso di riciclabilità e riutilizzabilità del tipo di veicolo al quale il veicolo appartiene, sulla base delle informazioni presentate all'autorità di omologazione a norma dell'articolo 4;	(c) il tasso di ***durabilità, riparabilità,*** riciclabilità e riutilizzabilità del tipo di veicolo al quale il veicolo appartiene, sulla base delle informazioni presentate all'autorità di omologazione a norma dell'articolo 4;

Or. en

Emendamento 1129
Jonas Sjöstedt, Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il tasso di riciclabilità e riutilizzabilità del tipo di veicolo al quale il veicolo appartiene, sulla base delle informazioni presentate all'autorità di omologazione a norma dell'articolo 4;	(c) il tasso di ***durabilità, riparabilità,*** riciclabilità e riutilizzabilità del tipo di veicolo al quale il veicolo appartiene, sulla base delle informazioni presentate all'autorità di omologazione a norma dell'articolo 4;

Or. en

Emendamento 1130
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il tempo necessario per demolire il veicolo in un impianto di trattamento autorizzato, in particolare per le parti e i componenti che devono essere rimossi prima della frantumazione a norma dell'articolo 30;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1131
Silvia Sardone, Valérie Deloge, Aldo Patriciello, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Matthieu Valet, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Susanna Ceccardi, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il tempo necessario per demolire il veicolo in un impianto di trattamento autorizzato, in particolare per le parti e i componenti che devono essere rimossi prima della frantumazione a norma dell'articolo 30;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1132
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il tempo necessario per demolire il veicolo in un impianto di trattamento autorizzato, in particolare per le parti e i componenti che devono essere rimossi prima della frantumazione a norma dell'articolo 30;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'uso del tempo di demolizione come fattore rischia di sovvenzionare l'inefficienza. I criteri relativi ai contributi dovrebbero essere incentrati sul contenuto riciclato e sui tassi di recupero, riciclaggio e riutilizzo, incentivando l'uso sostenibile delle batterie e il riciclaggio efficiente.

Emendamento 1133
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il tempo necessario per demolire il veicolo in un impianto di trattamento autorizzato, in particolare per le parti e i componenti che devono essere rimossi prima della frantumazione a norma dell'articolo 30;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I criteri relativi alla modulazione delle tariffe dovrebbero essere limitati al contenuto riciclato e ai tassi di recupero, riciclaggio e riutilizzo.

Emendamento 1134
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il tempo necessario per demolire il veicolo in un impianto di trattamento autorizzato, in particolare per le parti e i componenti che devono essere rimossi prima della frantumazione a norma dell'articolo 30;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1135
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il tempo necessario per demolire il veicolo in un impianto di trattamento autorizzato, in particolare per le parti e i	(d) il tempo necessario per demolire il veicolo in un impianto di trattamento autorizzato ***o da montatori, riparatori e***

componenti che devono essere rimossi prima della frantumazione a norma dell'articolo 30;	***manutentori***, in particolare per le parti e i componenti che devono essere ***riparabili, rimovibili e sostituibili a norma dell'articolo 7 e che devono essere*** rimossi prima della frantumazione a norma dell'articolo 30;

Or. en

Emendamento 1136
Jonas Sjöstedt, Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il tempo necessario per demolire il veicolo in un impianto di trattamento autorizzato, in particolare per le parti e i componenti che devono essere rimossi prima della frantumazione a norma dell'articolo 30;	(d) il tempo necessario per demolire il veicolo in un impianto di trattamento autorizzato ***o da montatori, riparatori e manutentori***, in particolare per le parti e i componenti che devono essere ***riparabili, rimovibili e sostituibili a norma dell'articolo 7 e*** rimossi prima della frantumazione a norma dell'articolo 30;

Or. en

Emendamento 1137
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) la percentuale di materiali e sostanze che impediscono un processo di riciclaggio di alta qualità, quali adesivi, plastica composita o materiali rinforzati con carbonio;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe porre l'attenzione su criteri specifici quali il contenuto riciclato e i tassi di recupero, riciclaggio e riutilizzo. Limitando i criteri a questi fattori, i costruttori e i consumatori possono essere incentivati a utilizzare batterie con un elevato contenuto riciclato e processi di riciclaggio efficienti. Questo approccio promuove la sostenibilità e incoraggia lo sviluppo di pratiche rispettose dell'ambiente.

Emendamento 1138
Andreas Glück, Svenja Hahn, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) la percentuale di materiali e sostanze che impediscono un processo di riciclaggio di alta qualità, quali adesivi, plastica composita o materiali rinforzati con carbonio;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I materiali elencati non impediscono un processo di riciclaggio di alta qualità mediante riciclaggio chimico.

Emendamento 1139
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) la percentuale di materiali e sostanze che impediscono un processo di riciclaggio di alta qualità, quali adesivi, plastica composita o materiali rinforzati con carbonio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1140
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) la percentuale di materiali e sostanze che impediscono un processo di riciclaggio di alta qualità, quali adesivi, plastica composita o materiali rinforzati con carbonio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1141
Silvia Sardone, Valérie Deloge, Aldo Patriciello, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Matthieu Valet, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Susanna Ceccardi, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) la percentuale di materiali e sostanze che impediscono un processo di riciclaggio di alta qualità, quali adesivi, plastica composita o materiali rinforzati con carbonio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1142
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) la percentuale di materiali e sostanze che impediscono un processo di riciclaggio di alta qualità, quali adesivi, plastica composita o materiali rinforzati con carbonio;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I criteri relativi alla modulazione delle tariffe dovrebbero essere limitati al contenuto riciclato e ai tassi di recupero, riciclaggio e riutilizzo.

Emendamento 1143
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) la percentuale di materiali e sostanze che impediscono un processo di riciclaggio di alta qualità, quali adesivi, plastica composita o materiali rinforzati con carbonio;	(e) la percentuale di materiali e sostanze che impediscono un processo di riciclaggio di alta qualità, quali adesivi, plastica composita ***e plastica caricata, fibra di vetro*** o materiali rinforzati con carbonio ***o che limitano la capacità tecnica del materiale di essere immediatamente utilizzato nella fabbricazione dello stesso componente in più occasioni successive***;

Or. en

Emendamento 1144
Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) la percentuale di materiali e sostanze che impediscono un processo di riciclaggio di alta qualità, quali adesivi, plastica composita o materiali rinforzati con carbonio;	(e) la ***riduzione della*** percentuale di materiali e ***l'eliminazione*** di sostanze che impediscono un processo di riciclaggio di alta qualità, quali adesivi, plastica composita ***e plastica caricata, fibra di vetro*** o materiali rinforzati con carbonio;

Or. en

Emendamento 1145
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) la percentuale di materiali e sostanze che impediscono un processo di riciclaggio di alta qualità, quali adesivi, plastica composita o materiali rinforzati con carbonio;	(e) la percentuale di materiali e sostanze che impediscono un processo di riciclaggio di alta qualità, quali adesivi, plastica composita ***e plastica caricata, fibra di vetro*** o materiali rinforzati con carbonio;

Or. en

Emendamento 1146
Laurent Castillo

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) la percentuale di materiali e sostanze che impediscono un processo di riciclaggio di alta qualità***, quali adesivi, plastica composita o materiali rinforzati con carbonio***;	(e) la percentuale di materiali e sostanze che impediscono un processo di riciclaggio di alta qualità;

Or. en

Emendamento 1147
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) la percentuale di parti usate;

Or. en

Emendamento 1148
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) la percentuale di parti riutilizzate;

Or. en

Emendamento 1149
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) la presenza e la quantità delle sostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I criteri relativi alla modulazione delle tariffe dovrebbero essere limitati al contenuto riciclato e ai tassi di recupero, riciclaggio e riutilizzo.

Emendamento 1150
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) la presenza e la quantità delle sostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1151
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) la presenza e la quantità delle sostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1152
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) la presenza e la quantità delle sostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1153
Silvia Sardone, Valérie Deloge, Aldo Patriciello, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain,

Roberto Vannacci, Matthieu Valet, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Susanna Ceccardi, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) la presenza e la quantità delle sostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1154
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) la presenza e la quantità ***delle sostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 2***.	(g) la presenza e la quantità ***di qualsiasi sostanza che desti preoccupazione***.

Or. en

Emendamento 1155
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) la presenza e la quantità ***delle sostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 2***.	(g) la presenza e la quantità ***di qualsiasi sostanza che desti preoccupazione***.

Or. en

Emendamento 1156
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) gli impatti ambientali e l'uso delle risorse legati alla produzione dei veicoli e alla gestione della fine del ciclo di vita sulla base della valutazione del ciclo di vita di cui all'allegato IV, parte A.

Or. en

Emendamento 1157
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g ter) l'impatto ambientale della produzione di veicoli e del trattamento della fine del ciclo di vita sulla base della valutazione del ciclo di vita di cui all'allegato IV, parte A.

Or. en

Emendamento 1158
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. In caso di esportazione di un veicolo fuori da uno Stato membro, la rispettiva organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore per i veicoli in tale Stato membro deve compensare il produttore di conseguenza.

Or. en

Motivazione

A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, i produttori, compresi gli importatori professionali di automobili usate (articolo 3, punto 22), devono pagare un contributo di riciclaggio all'atto dell'immissione di un veicolo sul mercato. Nel corso del suo ciclo di vita, un veicolo può essere soggetto a molteplici contributi nei vari Stati membri e potrebbe essere esportato fuori dall'UE. I produttori devono essere compensati per i contributi versati alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore per i veicoli esportati, al fine di evitare doppi versamenti ed evitare il finanziamento del riciclaggio di veicoli che non entreranno nella catena di trattamento dell'UE.

Emendamento 1159
Anne-Sophie Frigout

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le tariffe per la responsabilità estesa del produttore sono modulate in base alle dimensioni delle imprese in modo da non penalizzare in modo sproporzionato le PMI e le imprese a media capitalizzazione europee del settore automobilistico.

Or. fr

Motivazione

I nuovi requisiti in materia di contributi finanziari per la responsabilità estesa potrebbero gravare pesantemente sulle piccole imprese, in particolare sui subappaltatori e sui fabbricanti di attrezzature. È necessario modulare le tariffe in modo tale da non indebolire l'intero tessuto industriale europeo.

Emendamento 1160
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ***atti delegati*** conformemente ***all'articolo 50*** al fine di ***integrare il presente regolamento stabilendo*** norme dettagliate sulle modalità di applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1.	2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ***un atto di esecuzione*** conformemente ***all'articolo 51, paragrafo 2*** al fine di ***stabilire*** norme dettagliate sulle modalità di applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Il diritto derivato di cui all'articolo 21, paragrafo 2, dovrebbe essere un atto di esecuzione per garantire la partecipazione degli Stati membri e l'applicazione uniforme nell'UE. Gli atti delegati si applicano agli elementi non essenziali, ma nel presente progetto di regolamento la modulazione delle tariffe è un elemento essenziale delle prescrizioni in materia di responsabilità estesa del produttore e per tale motivo un atto di esecuzione è la scelta appropriata.

Emendamento 1161
Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 22	***soppresso***
Meccanismo di ripartizione dei costi per i veicoli divenuti veicoli fuori uso in un altro Stato membro	
1. Se il veicolo diventa un veicolo fuori uso in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel cui territorio è stato messo a disposizione sul mercato per la prima volta, il produttore del veicolo o, se designata a norma dell'articolo 18, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore garantisce che siano coperti i costi netti delle operazioni di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 20 sostenuti dai gestori di rifiuti in altri Stati membri.	

2. Il produttore o, se designata a norma dell'articolo 18, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore:

(a) designa, con mandato scritto, un rappresentante designato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro;

(b) istituisce meccanismi di cooperazione transfrontaliera con i gestori di rifiuti che effettuano le operazioni di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 20.

3. Lo Stato membro in cui il veicolo è divenuto un veicolo fuori uso monitora il rispetto dei paragrafi 1 e 2 da parte dei produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore. Il monitoraggio si basa sulle informazioni comunicate e verificate dai produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, dalle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, alle autorità competenti sull'attuazione dei paragrafi 1 e 2 e in particolare sul calcolo e sulla ripartizione dei costi per la gestione dei veicoli fuori uso di cui al paragrafo 1, tenendo debitamente conto della riservatezza commerciale e di altre considerazioni in materia di competitività.

4. Ove necessario per garantire il rispetto del presente articolo ed evitare distorsioni del mercato unico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per stabilire norme dettagliate sugli obblighi dei produttori, degli Stati membri e dei gestori di rifiuti e sulle caratteristiche dei meccanismi di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1162
Katri Kulmuni, Maria Guzenina, Anna-Maja Henriksson, Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 22	***soppresso***
Meccanismo di ripartizione dei costi per i veicoli divenuti veicoli fuori uso in un altro Stato membro	
1. Se il veicolo diventa un veicolo fuori uso in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel cui territorio è stato messo a disposizione sul mercato per la prima volta, il produttore del veicolo o, se designata a norma dell'articolo 18, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore garantisce che siano coperti i costi netti delle operazioni di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 20 sostenuti dai gestori di rifiuti in altri Stati membri.	
2. Il produttore o, se designata a norma dell'articolo 18, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore:	
(a) designa, con mandato scritto, un rappresentante designato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro;	
(b) istituisce meccanismi di cooperazione transfrontaliera con i gestori di rifiuti che effettuano le operazioni di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 20.	
3. Lo Stato membro in cui il veicolo è divenuto un veicolo fuori uso monitora il rispetto dei paragrafi 1 e 2 da parte dei produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore. Il monitoraggio si basa sulle informazioni comunicate e verificate dai produttori o, se designate a norma	

dell'articolo 18, dalle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, alle autorità competenti sull'attuazione dei paragrafi 1 e 2 e in particolare sul calcolo e sulla ripartizione dei costi per la gestione dei veicoli fuori uso di cui al paragrafo 1, tenendo debitamente conto della riservatezza commerciale e di altre considerazioni in materia di competitività.

4. Ove necessario per garantire il rispetto del presente articolo ed evitare distorsioni del mercato unico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per stabilire norme dettagliate sugli obblighi dei produttori, degli Stati membri e dei gestori di rifiuti e sulle caratteristiche dei meccanismi di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1163
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Meccanismo di ripartizione dei costi per i veicoli divenuti veicoli fuori uso in un altro Stato membro	Meccanismo di ripartizione dei costi per i veicoli divenuti veicoli fuori uso in un altro Stato membro ***e nei paesi terzi***

Or. en

Emendamento 1164
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se il veicolo diventa un veicolo fuori uso in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel cui territorio è stato messo a disposizione sul mercato per la prima volta, il produttore del veicolo o, se designata a norma dell'articolo 18, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore garantisce che siano coperti i costi netti delle operazioni di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 20 sostenuti dai gestori di rifiuti in altri Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il progetto di proposta imporrebbe oneri burocratici eccessivi senza apportare benefici ambientali. A norma dell'articolo 3, punto 22, tra i produttori figurano i costruttori, gli importatori e i distributori, inclusi gli importatori professionali di automobili usate. In tal modo sarebbe imposto a tutti i produttori di istituire sistemi individuali per creare meccanismi di cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri.

Emendamento 1165
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se il veicolo diventa un veicolo fuori uso in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel cui territorio è stato ***messo a disposizione sul mercato per la prima volta***, il produttore del veicolo o, se designata a norma dell'articolo ***18***, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore garantisce che siano coperti i costi netti delle operazioni di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 20 sostenuti dai gestori di rifiuti in altri Stati membri.	1. Se il veicolo diventa un veicolo fuori uso in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel cui territorio è stato ***immatricolato***, il produttore del veicolo o, se designata a norma dell'articolo ***17***, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore garantisce che siano coperti i costi netti delle operazioni di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 20 sostenuti dai gestori di rifiuti in altri Stati membri.

Or. en

Motivazione

I contributi finanziari dovrebbero seguire il principio del pagamento secondo criteri geografici, ossia in base al luogo in cui il veicolo è immatricolato. Potrebbero verificarsi situazioni in cui il veicolo diventa un veicolo fuori uso in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel cui territorio il veicolo è stato immatricolato, vale a dire quando si verifica un incidente in un altro Stato membro e il trattamento del veicolo deve avvenire in tale Stato membro.

Emendamento 1166
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il produttore o, se designata a norma dell'articolo 18, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore:	***soppresso***
(a) designa, con mandato scritto, un rappresentante designato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro;	
(b) istituisce meccanismi di cooperazione transfrontaliera con i gestori di rifiuti che effettuano le operazioni di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 20.	

Or. en

Motivazione

Il progetto di proposta imporrebbe oneri burocratici eccessivi senza apportare benefici ambientali. A norma dell'articolo 3, punto 22, tra i produttori figurano i costruttori, gli importatori e i distributori, inclusi gli importatori professionali di automobili usate. In tal modo sarebbe imposto a tutti i produttori di istituire sistemi individuali per creare meccanismi di cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri.

Emendamento 1167
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il produttore o, se designata a norma dell'articolo ***18***, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore:	2. Il produttore o, se designata a norma dell'articolo ***17***, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore:

Or. en

Emendamento 1168
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) designa, con mandato scritto, un rappresentante ***designato*** per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro;	(a) designa, con mandato scritto, un rappresentante ***autorizzato*** per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro;

Or. en

Emendamento 1169
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Lo Stato membro in cui il veicolo è divenuto un veicolo fuori uso monitora il rispetto dei paragrafi 1 e 2 da parte dei produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore. Il monitoraggio si basa sulle informazioni comunicate e verificate dai produttori o, se designate a norma	***soppresso***

dell'articolo 18, dalle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, alle autorità competenti sull'attuazione dei paragrafi 1 e 2 e in particolare sul calcolo e sulla ripartizione dei costi per la gestione dei veicoli fuori uso di cui al paragrafo 1, tenendo debitamente conto della riservatezza commerciale e di altre considerazioni in materia di competitività.

Or. en

Motivazione

Il progetto di proposta imporrebbe oneri burocratici eccessivi senza apportare benefici ambientali. A norma dell'articolo 3, punto 22, tra i produttori figurano i costruttori, gli importatori e i distributori, inclusi gli importatori professionali di automobili usate. In tal modo sarebbe imposto a tutti i produttori di istituire sistemi individuali per creare meccanismi di cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri.

Emendamento 1170
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Lo Stato membro in cui il veicolo è divenuto un veicolo fuori uso monitora il rispetto dei paragrafi 1 e 2 da parte dei produttori o, se designate a norma dell'articolo ***18***, delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore. Il monitoraggio si basa sulle informazioni comunicate e verificate dai produttori o, se designate a norma dell'articolo ***18***, dalle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, alle autorità competenti sull'attuazione dei paragrafi 1 e 2 e in particolare sul calcolo e sulla ripartizione dei costi per la gestione dei veicoli fuori uso di cui al paragrafo 1, tenendo debitamente conto della riservatezza commerciale e di altre considerazioni in	3. Lo Stato membro in cui il veicolo è divenuto un veicolo fuori uso monitora il rispetto dei paragrafi 1 e 2 da parte dei produttori o, se designate a norma dell'articolo ***17***, delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore. Il monitoraggio si basa sulle informazioni comunicate e verificate dai produttori o, se designate a norma dell'articolo ***17***, dalle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, alle autorità competenti sull'attuazione dei paragrafi 1 e 2 e in particolare sul calcolo e sulla ripartizione dei costi per la gestione dei veicoli fuori uso di cui al paragrafo 1, tenendo debitamente conto della riservatezza commerciale e di altre considerazioni in

materia di competitività.	materia di competitività.

Or. en

Emendamento 1171
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ove necessario per garantire il rispetto del presente articolo ed evitare distorsioni del mercato unico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per stabilire norme dettagliate sugli obblighi dei produttori, degli Stati membri e dei gestori di rifiuti e sulle caratteristiche dei meccanismi di cui al paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il progetto di proposta imporrebbe oneri burocratici eccessivi senza apportare benefici ambientali. A norma dell'articolo 3, punto 22, tra i produttori figurano i costruttori, gli importatori e i distributori, inclusi gli importatori professionali di automobili usate. In tal modo sarebbe imposto a tutti i produttori di istituire sistemi individuali per creare meccanismi di cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri.

Emendamento 1172
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Se un veicolo fuori uso è spedito dall'Unione in un paese terzo a norma dell'articolo 36, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del

produttore garantisce che i costi netti delle operazioni di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 20, sostenuti dai gestori di rifiuti nel paese terzo, siano coperti.

Entro il... [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di stabilire norme dettagliate relative al pagamento da parte delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dei costi sostenuti dai gestori di rifiuti nei paesi terzi di cui al primo comma.

Or. en

Motivazione

L'UE non dovrebbe delegare la gestione dei rifiuti dei veicoli fuori uso esportati mantenendo nel contempo i contributi destinati al pagamento di tale gestione. Ciò sarebbe particolarmente ingiusto per i paesi a basso e medio reddito che potrebbero non disporre delle infrastrutture per gestire i rischi ambientali associati alla gestione di prodotti così complessi.

Emendamento 1173
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 22 bis
	Meccanismo di attribuzione della responsabilità finanziaria per i veicoli immatricolati
	1. Se il veicolo è immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel cui territorio è stato messo a disposizione sul mercato per la prima volta, il produttore del veicolo o, se

designata a norma dell'articolo 17, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore garantisce che i contributi finanziari relativi a quel veicolo e definiti a norma degli articoli 20 e 21 nello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato, siano versati.

2. Ai fini del paragrafo 1, il produttore o, se designata a norma dell'articolo 17, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore:

(a) designa, con mandato scritto, un rappresentante autorizzato designato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro;

(b) istituisce meccanismi di cooperazione transfrontaliera con il produttore o, se designata a norma dell'articolo 18, con l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore nel territorio dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato a norma del paragrafo 1.

3. Lo Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato monitora il rispetto dei paragrafi 1 e 2 da parte dei produttori o, se designate a norma dell'articolo 17, delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore. Il monitoraggio si basa sulle informazioni comunicate e verificate dai produttori o, se designate a norma dell'articolo 17, dalle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, alle autorità competenti sull'attuazione dei paragrafi 1 e 2 e in particolare sul calcolo e sulla ripartizione dei contributi finanziari relativi ai veicoli immatricolati di cui al paragrafo 1, tenendo debitamente conto della riservatezza commerciale e di altre considerazioni in materia di concorrenza.

Or. en

Motivazione

Principio del pagamento del contributo secondo criteri geografici: se un veicolo è immatricolato nel territorio di un determinato Stato membro, deve essere versato il contributo corrispondente stabilito da tale Stato membro. A norma del regolamento tutti gli Stati membri dovrebbero inoltre avere opportunità e doveri su base paritaria ed equa. Gli Stati membri con un parco più ampio di veicoli usati importati non dovrebbero essere resi dipendenti da altri Stati membri o da organizzazioni che non sono registrate nel loro territorio.

Emendamento 1174
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1 I produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono che siano raccolti tutti i veicoli fuori uso che hanno messo a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 1175
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore istituiscono o partecipano all'istituzione di sistemi di raccolta, compresi i punti di raccolta, per tutti i veicoli fuori uso appartenenti alle categorie	Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore istituiscono o partecipano all'istituzione di sistemi di raccolta, compresi i punti di raccolta, per tutti i veicoli fuori uso appartenenti alle categorie di veicoli che hanno messo a disposizione per la prima volta sul mercato

di veicoli che hanno messo a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio di uno Stato membro.

nel territorio di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 1176
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I produttori o, se ***designate a norma*** dell'articolo 18, le organizzazioni ***per l'adempimento della*** responsabilità del produttore istituiscono o partecipano all'istituzione di sistemi di raccolta, compresi ***i*** punti di raccolta, ***per*** tutti i veicoli fuori uso appartenenti alle categorie di veicoli che hanno ***messo a disposizione*** per la prima volta sul mercato nel territorio di uno Stato membro.	I produttori o, se ***nominate ai sensi*** dell'articolo 18, le organizzazioni ***di*** responsabilità del produttore istituiscono o partecipano all'istituzione di sistemi di raccolta, compresi punti di raccolta, ***ai fini del trasporto verso un impianto di trattamento autorizzato di*** tutti i veicoli fuori uso appartenenti alle categorie di veicoli che hanno ***immesso*** per la prima volta sul mercato nel territorio di uno Stato membro.

Or. it

Emendamento 1177
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore istituiscono o partecipano all'istituzione di sistemi di raccolta, compresi i punti di raccolta, per tutti i veicoli fuori uso appartenenti alle categorie di veicoli che hanno messo a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio	Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore istituiscono o partecipano all'istituzione di sistemi di raccolta, compresi i punti di raccolta, per tutti i veicoli fuori uso appartenenti alle categorie di veicoli che hanno messo a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio di uno Stato membro.

di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 1178
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore istituiscono o partecipano all'istituzione di sistemi di raccolta, compresi i punti di raccolta, per tutti i veicoli fuori uso appartenenti alle categorie di veicoli che hanno messo a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio di uno Stato membro.	***A tal fine*** i produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore istituiscono o partecipano all'istituzione di sistemi di raccolta, compresi i punti di raccolta, per tutti i veicoli fuori uso appartenenti alle categorie di veicoli che hanno messo a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 1179
Laurent Castillo

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore istituiscono o partecipano all'istituzione di sistemi di raccolta, compresi i punti di raccolta, per tutti i veicoli fuori uso ***appartenenti alle categorie di veicoli*** che hanno messo a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio di uno Stato membro.	I produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore istituiscono o partecipano all'istituzione di sistemi di raccolta, compresi i punti di raccolta, per tutti i veicoli fuori uso che hanno messo a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 1180
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore istituiscono o partecipano all'istituzione di sistemi di raccolta, compresi i punti di raccolta, per tutti i veicoli fuori uso ***appartenenti alle categorie di veicoli*** che hanno messo a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio di uno Stato membro.	I produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore istituiscono o partecipano all'istituzione di sistemi di raccolta, compresi i punti di raccolta, per tutti i veicoli fuori uso che hanno messo a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 1181
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore istituiscono o partecipano all'istituzione di sistemi di raccolta, compresi i punti di raccolta, per tutti i veicoli fuori uso ***appartenenti alle categorie di veicoli*** che hanno messo a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio di uno Stato membro.	I produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore istituiscono o partecipano all'istituzione di sistemi di raccolta, compresi i punti di raccolta, per tutti i veicoli fuori uso che hanno messo a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 1182
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore istituiscono o partecipano all'istituzione di sistemi di raccolta, compresi i punti di raccolta, per tutti i veicoli fuori uso ***appartenenti alle categorie di veicoli*** che hanno messo a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio di uno Stato membro.	I produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore istituiscono o partecipano all'istituzione di sistemi di raccolta, compresi i punti di raccolta, per tutti i veicoli fuori uso che hanno messo a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 1183
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ***i produttori o, se designate a norma dell'articolo 18,*** le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore istituiscano sistemi di raccolta per tutti i veicoli fuori uso.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore istituiscano sistemi di raccolta per tutti i veicoli fuori uso.

Or. en

Emendamento 1184
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie ***affinché*** i produttori o, se ***designate*** a norma dell'articolo 18, le organizzazioni ***per l'adempimento della*** responsabilità del produttore istituiscano sistemi di raccolta per tutti i veicoli fuori uso.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie ***per garantire che*** i produttori o, se ***designate*** a norma dell'articolo 18, le organizzazioni ***di*** responsabilità del produttore istituiscano sistemi di raccolta per tutti i veicoli fuori uso.

Or. it

Emendamento 1185
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Sono autorizzati alla raccolta dei veicoli fuori uso solo gli impianti di trattamento e i punti di raccolta autorizzati che hanno concluso un contratto con il produttore o, se designata a norma dell'articolo 18, con l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore che non siano soggetti a sospensione a seguito dell'ispezione a norma dell'articolo 46.

Or. en

Emendamento 1186
Laurent Castillo

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Sono autorizzati alla raccolta dei veicoli fuori uso solo gli impianti di trattamento e i punti di raccolta autorizzati che hanno concluso un contratto con il produttore o,

se designata a norma dell'articolo 18, con l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore che non siano soggetti a sospensione a seguito dell'ispezione a norma dell'articolo 46.

Or. en

Emendamento 1187
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Sono autorizzati alla raccolta dei veicoli fuori uso solo gli impianti di trattamento e i punti di raccolta autorizzati che hanno concluso un contratto con il produttore o, se designata a norma dell'articolo 18, con l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore che non siano soggetti a sospensione a seguito dell'ispezione a norma dell'articolo 46.

Or. en

Motivazione

I produttori dovrebbero essere responsabili solo dei veicoli che loro stessi hanno immesso sul mercato, non di quelli dei loro concorrenti. I contratti obbligatori tra produttori/organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore e impianti di trattamento garantiscono una corretta gestione dei rifiuti. La legislazione attuale ammette operatori non incaricati tramite contratto, il che compromette la responsabilità estesa del produttore. Una norma uniforme dell'UE dovrebbe chiarire che solo gli impianti incaricati tramite contratto possono raccogliere e trattare i veicoli fuori uso per garantire la conformità alle norme ambientali e un'efficace gestione dei rifiuti.

Emendamento 1188
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Sono autorizzati alla raccolta dei veicoli fuori uso solo gli impianti di trattamento e i punti di raccolta autorizzati che hanno concluso un contratto con il produttore o, se designata a norma dell'articolo 18, con l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore che non siano soggetti a sospensione a seguito dell'ispezione a norma dell'articolo 46.

Or. en

Emendamento 1189
Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Dal... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] l'assicurazione dei veicoli è pagata dall'ultimo proprietario del veicolo fino a quando il veicolo fuori uso non sia ceduto a un impianto di trattamento autorizzato. Quando avviene il trasferimento, è rilasciato un certificato di rottamazione che l'ultimo proprietario presenterà alla compagnia di assicurazione come prova per interrompere il pagamento dei costi assicurativi.
	Le compagnie di assicurazione dovrebbero fornire mensilmente alle autorità competenti un elenco dei veicoli di cui hanno ricevuto il certificato di rottamazione dall'ultimo proprietario.

Or. en

Motivazione

Every year, millions of cars "disappear" in Europe. These '"missing cars", end up in illegal circuits or, when no no longer roadworthy, take up valuable space, pose safety and environmental risks and are not being recycled to retrieve valuable resources. More needs to be done to ensure proper collection and handling of end-of-life vehicles to get them off our roads or out of illegal hands. Financial incentives, such as insurance fees that continue until the vehicle is handed over to an authorised treatment facility, can be one solution for this.The insurance companies should then, each month, provide a list to the competent authorities of these vehicles for which they have received the certificate of destruction so monitoring and tracking can take place.

Emendamento 1190
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure supplementari per introdurre incentivi efficaci affinché l'ultimo proprietario consegni il veicolo fuori uso nel modo corretto.

Or. en

Motivazione

Come affermato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione "Evaluation of Directive (EC) 2000/53 of 18 September 2000 on end – of – life vehicles (SWD(2021)61 final (Valutazione della direttiva (CE) 2000/53, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (SWD(2021)61 final)), ogni anno nell'Unione europea circa 4 milioni di veicoli fuori uso restano sconosciuti. Pertanto sono necessarie misure supplementari per garantire che i veicoli fuori uso siano smaltiti correttamente.

Emendamento 1191
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***I produttori o, se designate a***	2. Le organizzazioni per

norma dell'articolo 18, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, assicurano che i sistemi di raccolta di cui al paragrafo 1:	l'adempimento della responsabilità del produttore, assicurano che i sistemi di raccolta di cui al paragrafo 1:

Or. en

Emendamento 1192
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) garantiscano un'adeguata disponibilità di impianti di trattamento autorizzati, tenendo conto dell'entità e della densità della popolazione e del volume previsto di veicoli fuori uso, senza limitarsi alle zone in cui la raccolta e la successiva gestione sono più redditizie;	(b) garantiscano un'adeguata disponibilità di impianti di trattamento ***e punti di raccolta*** autorizzati, tenendo conto dell'entità e della densità della popolazione e del volume previsto di veicoli fuori uso, senza limitarsi alle zone in cui la raccolta e la successiva gestione sono più redditizie;

Or. en

Emendamento 1193
Laurent Castillo

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) garantiscano un'adeguata disponibilità di impianti di trattamento autorizzati, tenendo conto dell'entità e della densità della popolazione e del volume previsto di veicoli fuori uso, senza limitarsi alle zone in cui la raccolta e la successiva gestione sono più redditizie;	(b) garantiscano un'adeguata disponibilità di impianti di trattamento ***o punti di raccolta*** autorizzati, tenendo conto dell'entità e della densità della popolazione e del volume previsto di veicoli fuori uso, senza limitarsi alle zone in cui la raccolta e la successiva gestione sono più redditizie;

Or. en

Emendamento 1194
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) garantiscano un'adeguata disponibilità di impianti di trattamento autorizzati, tenendo conto dell'entità e della densità della popolazione e del volume previsto di veicoli fuori uso, senza limitarsi alle zone in cui la raccolta e la successiva gestione sono più redditizie;	(b) garantiscano un'adeguata disponibilità di impianti di trattamento ***o punti di raccolta*** autorizzati, tenendo conto dell'entità e della densità della popolazione e del volume previsto di veicoli fuori uso, senza limitarsi alle zone in cui la raccolta e la successiva gestione sono più redditizie;

Or. en

Motivazione

È essenziale garantire un'adeguata disponibilità di punti di raccolta affinché gli ultimi proprietari di un veicolo possano consegnare il veicolo fuori uso in un punto di raccolta.

Emendamento 1195
Silvia Sardone, Valérie Deloge, Aldo Patriciello, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Matthieu Valet, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Susanna Ceccardi, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) garantiscano un'adeguata disponibilità di impianti di trattamento autorizzati, tenendo conto dell'entità e della densità della popolazione e del volume previsto di veicoli fuori uso, senza limitarsi alle zone in cui la raccolta e la successiva gestione sono più redditizie;	(b) garantiscano un'adeguata disponibilità di impianti di trattamento ***o punti di raccolta*** autorizzati, tenendo conto dell'entità e della densità della popolazione e del volume previsto di veicoli fuori uso, senza limitarsi alle zone in cui la raccolta e la successiva gestione sono più redditizie;

Or. en

Emendamento 1196
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) garantiscano un'adeguata disponibilità di impianti di trattamento autorizzati, tenendo conto dell'entità e della densità della popolazione e del volume previsto di veicoli fuori uso, senza limitarsi alle zone in cui la raccolta e la successiva gestione sono più redditizie;	(b) garantiscano un'adeguata disponibilità di impianti di trattamento ***o punti di raccolta*** autorizzati, tenendo conto dell'entità e della densità della popolazione e del volume previsto di veicoli fuori uso, senza limitarsi alle zone in cui la raccolta e la successiva gestione sono più redditizie;

Or. en

Emendamento 1197
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) garantiscano un'adeguata disponibilità di impianti di trattamento autorizzati, tenendo conto dell'entità e della densità della popolazione e del volume previsto di veicoli fuori uso, senza limitarsi alle zone in cui la raccolta e la successiva gestione sono più redditizie;	(b) garantiscano un'adeguata disponibilità di impianti di trattamento ***o punti di raccolta*** autorizzati, tenendo conto dell'entità e della densità della popolazione e del volume previsto di veicoli fuori uso, senza limitarsi alle zone in cui la raccolta e la successiva gestione sono più redditizie;

Or. en

Emendamento 1198
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) garantiscano un'adeguata	(b) garantiscano un'adeguata

disponibilità di impianti di trattamento o punti di raccolta autorizzati, tenendo conto dell'entità e della densità della popolazione e del volume previsto di veicoli fuori uso, senza limitarsi alle zone in cui la raccolta e la successiva gestione sono più redditizie;	disponibilità di impianti di trattamento ***o punti di raccolta*** autorizzati, tenendo conto dell'entità e della densità della popolazione e del volume previsto di veicoli fuori uso, senza limitarsi alle zone in cui la raccolta e la successiva gestione sono più redditizie;

Or. en

Emendamento 1199
Silvia Sardone, Valérie Deloge, Aldo Patriciello, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Matthieu Valet, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Susanna Ceccardi, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) garantiscano la raccolta delle parti di scarto provenienti dalle riparazioni dei veicoli;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1200
Viktória Ferenc, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) garantiscano la raccolta delle parti di scarto provenienti dalle riparazioni dei veicoli;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Sulla base dei criteri di mercato, il valore tipico delle parti rimosse, da sole, ne garantisce il pretrattamento e il riciclaggio. Pertanto l'inclusione nella responsabilità estesa del produttore non è giustificata e comporterebbe una distorsione del mercato. Un'eventuale limitazione del commercio di pezzi di ricambio provenienti dalle riparazioni limiterebbe

seriamente il libero mercato e può comportare distorsioni del mercato. Occorre riconoscere che diversi Stati membri interpretano l'intero sistema della responsabilità estesa del produttore come un'altra possibilità di ignorare i diritti di proprietà e la libertà economica dei propri cittadini.

Emendamento 1201
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) garantiscano la raccolta delle parti di scarto provenienti dalle riparazioni dei veicoli;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1202
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) garantiscano la raccolta delle parti di scarto provenienti dalle riparazioni dei veicoli;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non è chiaro come questo punto dovrebbe funzionare per gli individui e le officine indipendenti senza un contratto o una base giuridica con il produttore.

Emendamento 1203
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) garantiscano la raccolta delle parti di scarto provenienti dalle riparazioni dei veicoli;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1204
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) garantiscano la raccolta delle parti di scarto provenienti dalle riparazioni dei veicoli;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1205
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) garantiscano la raccolta delle parti di scarto provenienti dalle riparazioni dei veicoli;	(c) garantiscano la raccolta delle parti di scarto provenienti dalle riparazioni dei veicoli ***e che le parti di scarto e altre parti siano stoccate separatamente***;

Or. en

Emendamento 1206
Silvia Sardone, Valérie Deloge, Aldo Patriciello, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Matthieu Valet, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Ondřej

Knotek, Susanna Ceccardi, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) consentano la raccolta di veicoli fuori uso di tutte le marche, indipendentemente dall'origine***;***	(d) consentano la raccolta di veicoli fuori uso ***che hanno messo a disposizione sul mercato*** di tutte le marche, indipendentemente dall'origine***.***

Or. en

Emendamento 1207
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) consentano la raccolta di veicoli fuori uso ***di tutte le marche***, indipendentemente dall'origine;	(d) consentano la raccolta di veicoli fuori uso ***che hanno messo a disposizione sul mercato***, indipendentemente dall'origine;

Or. en

Motivazione

Non ci si dovrebbe attendere che i produttori finanzino lo smaltimento di parti che non hanno immesso sul mercato in prima persona. I costruttori dovrebbero essere responsabili solo della raccolta delle proprie marche di veicoli e non di tutte.

Emendamento 1208
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***consentano*** la raccolta di veicoli fuori uso ***di tutte le marche***, indipendentemente dall'origine***;***	(d) ***garantiscano*** la raccolta di veicoli fuori uso ***che hanno messo a disposizione sul mercato***, indipendentemente dall'origine***.***

Or. en

Emendamento 1209
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***consentano*** la raccolta di veicoli fuori uso ***di tutte le marche***, indipendentemente dall'origine;	(d) ***garantiscano*** la raccolta di veicoli fuori uso ***che hanno messo a disposizione sul mercato***, indipendentemente dall'origine;

Or. en

Emendamento 1210
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) consentano la raccolta di veicoli fuori uso ***di tutte le marche***, indipendentemente dall'origine;	(d) consentano la raccolta di veicoli fuori uso ***che hanno messo a disposizione sul mercato***, indipendentemente dall'origine;

Or. en

Motivazione

In conformità dell'emendamento proposto per l'articolo 23, paragrafo 1, la responsabilità dovrebbe essere limitata ai veicoli messi a disposizione sul mercato e pertanto la formulazione di cui alla lettera d) deve essere adattata di conseguenza.

Emendamento 1211
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) consentano ***il conferimento gratuito*** di tutti i veicoli fuori uso ***agli*** impianti di trattamento autorizzati di cui all'articolo 24, paragrafo 2.	(e) consentano ***l'accettazione gratuita*** di tutti i veicoli fuori uso ***da parte degli*** impianti di trattamento ***e dei punti di raccolta*** autorizzati di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Gli impianti di trattamento autorizzati dovrebbero essere tenuti ad accettare gratuitamente i veicoli fuori uso.

Emendamento 1212
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) consentano il conferimento gratuito di tutti i veicoli fuori uso agli impianti di trattamento autorizzati di cui all'articolo 24, paragrafo 2.	(e) consentano il conferimento gratuito di tutti i veicoli fuori uso ***ai punti di raccolta o*** agli impianti di trattamento autorizzati di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1213
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore realizzano campagne educative che promuovono il sistema di raccolta dei veicoli fuori uso e informano sulle conseguenze ambientali della raccolta e della manipolazione improprie dei veicoli fuori uso.	3. I produttori o, se designate a norma dell'articolo 18, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore ***pubblicano sui propri siti web e aggiornano regolarmente l'elenco dei punti di raccolta e degli impianti di trattamento autorizzati e*** realizzano campagne educative che promuovono il sistema di raccolta dei veicoli fuori uso e informano sulle conseguenze ambientali della raccolta e della manipolazione improprie dei veicoli fuori uso.

Or. en

Emendamento 1214
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***I produttori o, se designate a norma dell'articolo 18***, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore realizzano campagne educative che promuovono il sistema di raccolta dei veicoli fuori uso e informano sulle conseguenze ambientali della raccolta e della manipolazione improprie dei veicoli fuori uso.	3. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore realizzano campagne educative che promuovono il sistema di raccolta dei veicoli fuori uso e informano sulle conseguenze ambientali della raccolta e della manipolazione improprie dei veicoli fuori uso.

Or. en

Emendamento 1215
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono autorizzare gestori ***di*** rifiuti diversi dagli impianti di trattamento autorizzati a istituire punti di raccolta per i veicoli fuori uso**.**	Gli Stati membri possono autorizzare ***i*** gestori ***dei*** rifiuti diversi dagli impianti di trattamento autorizzati a istituire punti di raccolta per i veicoli fuori uso***, solo nei casi in cui vi sia evidenza a livello nazionale che gli esistenti impianti autorizzati per il trattamento dei veicoli fuori uso (demolitori) siano insufficienti rispetto allo smaltimento dei veicoli fuori uso. Il gestore dei rifiuti che gestisce il punto di raccolta deve:***

Or. it

Emendamento 1216
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono autorizzare ***gestori di rifiuti*** diversi dagli impianti di trattamento autorizzati a istituire punti di raccolta per i veicoli fuori uso.	Gli Stati membri possono autorizzare ***punti di raccolta*** diversi dagli impianti di trattamento autorizzati a istituire punti di raccolta per i veicoli fuori uso ***ai fini del loro trasporto a un impianto autorizzato***. ***I punti di raccolta ottengono un'autorizzazione dall'autorità competente a norma dell'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE e rispettano le condizioni seguenti:***

Or. en

Emendamento 1217
Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono autorizzare gestori di rifiuti diversi dagli impianti di trattamento ***autorizzati a istituire punti di raccolta per i veicoli fuori uso***.	***Ai fini del presente regolamento, un impianto diverso da un impianto*** di trattamento ***autorizzato che soddisfi le condizioni stabilite nel presente paragrafo è considerato un gestore di rifiuti***. ***Gli Stati membri verificano se tale impianto soddisfa le condizioni specificate e ne confermano l'autorizzazione.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce la chiarezza giuridica affermando esplicitamente che gli impianti che soddisfano le condizioni devono essere riconosciuti come gestori di rifiuti, stimolando perciò la concorrenza e aprendo tale mercato. Rafforza inoltre il ruolo degli Stati membri per quanto riguarda la verifica della conformità e la conferma formale dell'autorizzazione, rafforzando il controllo normativo.

Emendamento 1218
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono autorizzare gestori di rifiuti diversi dagli impianti di trattamento autorizzati a istituire punti di raccolta per i veicoli fuori uso.	***Nei casi in cui si constata che nessun impianto di trattamento autorizzato fornisce il servizio di raccolta,*** gli Stati membri possono autorizzare gestori di rifiuti diversi dagli impianti di trattamento autorizzati a istituire punti di raccolta per i veicoli fuori uso.

Or. es

Emendamento 1219
Susana Solís Pérez, Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono autorizzare gestori di rifiuti diversi dagli impianti di trattamento autorizzati a istituire punti di raccolta per i veicoli fuori uso.	***In casi eccezionali, per territori molto isolati dove non esistono impianti di trattamento autorizzati che forniscano il servizio di raccolta,*** gli Stati membri possono autorizzare gestori di rifiuti diversi dagli impianti di trattamento autorizzati a istituire punti di raccolta per i veicoli fuori uso.

Or. en

Motivazione

I punti di raccolta dovrebbero essere limitati a casi eccezionali in cui nessun impianto di trattamento autorizzato si occupa della raccolta e del trattamento dei veicoli fuori uso; questo dato potrebbe cambiare radicalmente l'attuale catena di trattamento e indicare una forte riduzione della protezione dell'ambiente e della salute umana.

Emendamento 1220
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono autorizzare gestori di rifiuti diversi dagli impianti di trattamento autorizzati a ***istituire punti di raccolta per*** i veicoli fuori uso.	***I punti di raccolta*** diversi dagli impianti di trattamento autorizzati ***possono raccogliere*** i veicoli fuori uso. ***I punti di raccolta ottengono un'autorizzazione dall'autorità competente a norma dell'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE e rispettano le condizioni stabilite in tale autorizzazione.***

Or. en

Emendamento 1221
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***possono autorizzare*** gestori di rifiuti diversi dagli impianti di trattamento autorizzati a istituire punti di raccolta per i veicoli fuori uso.	Gli Stati membri ***autorizzano*** gestori di rifiuti diversi dagli impianti di trattamento autorizzati a istituire punti di raccolta per i veicoli fuori uso.

Or. en

Emendamento 1222
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***possono autorizzare*** gestori di rifiuti diversi dagli impianti di trattamento autorizzati a istituire punti di raccolta per i veicoli fuori uso.	Gli Stati membri ***autorizzano*** gestori di rifiuti diversi dagli impianti di trattamento autorizzati a istituire punti di raccolta per i veicoli fuori uso.

Or. en

Emendamento 1223
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il gestore di rifiuti che gestisce il punto di raccolta:	***soppresso***
(a) garantisce che il punto di raccolta soddisfi le condizioni per lo stoccaggio dei veicoli fuori uso di cui all'allegato VII, parte A;	
(b) è autorizzato dalle autorità competenti di cui all'articolo 14 a ritirare i veicoli fuori uso ed è iscritto nel rispettivo registro;	

(c) garantisce che tutti i veicoli fuori uso raccolti siano trasferiti a un impianto di trattamento autorizzato entro un anno dal loro ricevimento; e

(d) soddisfa tutte le altre condizioni applicabili allo stoccaggio dei rifiuti previste nella legislazione nazionale.

Or. en

Motivazione

La decisione di consentire ai produttori/alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di istituire punti di raccolta dovrebbe essere una norma a livello dell'UE, non lasciata agli Stati membri. L'articolo 23, paragrafo 1, sostiene tale approccio consentendo ai produttori di includere i punti di raccolta nei sistemi di ritiro, garantendo un approccio più orientato al cliente. Come previsto in altre normative dell'UE in materia di responsabilità estesa del produttore, dovrebbero essere coinvolti anche i distributori, consentendo ai produttori/alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di istituire punti di raccolta tramite i loro rivenditori, garantendo in tal modo un sistema di raccolta efficiente ed esteso.

Emendamento 1224
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il gestore di rifiuti che gestisce il punto di raccolta:	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1225
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) garantisce ***che il punto di raccolta soddisfi*** le condizioni per lo stoccaggio dei veicoli fuori uso di cui all'allegato VII, parte A;	(a) garantisce le condizioni per lo stoccaggio dei veicoli fuori uso di cui all'allegato VII, parte A;

Or. en

Emendamento 1226
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) prepara il trasferimento dei veicoli fuori uso raccolti agli impianti di trattamento autorizzati prevenendo la fuoriuscita accidentale di fluidi;

Or. en

Emendamento 1227
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) garantisce che tutti i veicoli fuori uso raccolti siano trasferiti a un impianto di trattamento autorizzato entro ***un anno*** dal loro ricevimento;	(c) ***(c)*** garantisce che tutti i veicoli fuori uso raccolti siano trasferiti a un impianto di trattamento autorizzato entro ***30 giorni*** dal loro ricevimento;

Or. en

Emendamento 1228
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa

Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) garantisce che tutti i veicoli fuori uso raccolti siano trasferiti a un impianto di trattamento autorizzato entro un ***anno*** dal loro ricevimento;	(c) garantisce che tutti i veicoli fuori uso raccolti siano trasferiti a un impianto di trattamento autorizzato entro un ***mese*** dal loro ricevimento;

Or. en

Emendamento 1229
Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) garantisce che tutti i veicoli fuori uso raccolti siano trasferiti a un impianto di trattamento autorizzato entro un ***anno*** dal loro ricevimento;	(c) garantisce che tutti i veicoli fuori uso raccolti siano trasferiti a un impianto di trattamento autorizzato entro un ***mese*** dal loro ricevimento;

Or. en

Motivazione

Tenendo conto del fatto che i veicoli fuori uso sono considerati rifiuti pericolosi fintanto che non siano stati depurati, sembra assolutamente incoerente che, mentre un impianto di trattamento autorizzato è tenuto a depurare un veicolo il prima possibile, questi punti di raccolta siano autorizzati a conservare i veicoli per un anno senza fare nulla.

Emendamento 1230
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) garantisce che tutti i veicoli fuori	(c) garantisce che tutti i veicoli fuori

uso raccolti siano trasferiti a un impianto di trattamento autorizzato entro ***un anno*** dal loro ricevimento;	uso raccolti siano trasferiti a un impianto di trattamento autorizzato entro ***30 giorni*** dal loro ricevimento;

Or. en

Emendamento 1231
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) I punti di raccolta devono essere correlati, per contratto o per proprietà, agli impianti di trattamento autorizzati. I costi aggiuntivi, qualora siano necessari punti di raccolta, sono coperti dalla responsabilità estesa del produttore.

Or. en

Emendamento 1232
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) stabilisce un adeguato rapporto contrattuale con impianti di trattamento autorizzati per garantire che i veicoli fuori uso siano successivamente sottoposti a trattamento.

Or. en

Emendamento 1233
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) stabilisce un adeguato rapporto contrattuale con impianti autorizzati per garantire che i veicoli fuori uso siano sottoposti al trattamento appropriato.

Or. en

Emendamento 1234
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) garantire che, quando nei centri di raccolta ci siano 8 veicoli questi devono essere inviati ad un impianto di trattamento autorizzato.

Or. it

Emendamento 1235
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I ***gestori di rifiuti, compresi*** gli impianti di trattamento autorizzati, rilasciano al proprietario del veicolo un documento in formato elettronico che conferma il ricevimento di un veicolo fuori uso e lo trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro, comprese le autorità competenti designate a norma dell'articolo 14, mediante una procedura di	5. I ***punti di raccolta o*** gli impianti di trattamento autorizzati, rilasciano al proprietario del veicolo un documento in formato elettronico che conferma il ricevimento di un veicolo fuori uso e lo trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro, comprese le autorità competenti designate a norma dell'articolo 14, mediante una procedura di

notifica elettronica stabilita a norma dell'articolo 25, paragrafo 2.	notifica elettronica stabilita a norma dell'articolo 25, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1236
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***I gestori di rifiuti, compresi*** gli impianti di trattamento autorizzati**,** rilasciano al proprietario del veicolo un documento in formato elettronico che conferma il ricevimento di un veicolo fuori uso e lo trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro, comprese le autorità competenti designate a norma dell'articolo 14, mediante una procedura di notifica elettronica stabilita a norma dell'articolo 25, paragrafo 2.	5. Gli impianti di trattamento ***e i punti di raccolta*** autorizzati rilasciano al proprietario del veicolo un documento in formato elettronico che conferma il ricevimento di un veicolo fuori uso e lo trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro, comprese le autorità competenti designate a norma dell'articolo 14, mediante una procedura di notifica elettronica stabilita a norma dell'articolo 25, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo dovrebbe essere allineato alle modifiche introdotte nell'articolo 23, paragrafo 4.

Emendamento 1237
Katri Kulmuni, Maria Guzenina, Anna-Maja Henriksson, Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri possono adottare misure per imporre che i punti di raccolta possano raccogliere e stoccare temporaneamente veicoli fuori uso solo in collaborazione con i produttori o, se

designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, con le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore.

Or. en

Emendamento 1238
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli impianti di trattamento autorizzati possono scambiare veicoli fuori uso per garantire il massimo livello possibile di riutilizzo delle parti. Gli impianti di trattamento autorizzati registrano la quantità di attività di demolizione effettuate.

Or. en

Emendamento 1239
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Gli impianti di trattamento autorizzati possono scambiare tra loro veicoli fuori uso per ottenere il massimo riutilizzo possibile delle parti. Gli impianti di trattamento autorizzati registrano la quantità di demolizioni ai fini del bilancio di massa e i veicoli fuori uso possono essere venduti una sola volta tra impianti di trattamento autorizzati.

Or. en

Emendamento 1240
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Solo un impianto di trattamento autorizzato o un punto di raccolta che agisce per conto dell'impianto di trattamento autorizzato, con il quale ha concluso un contratto, può rilasciare un certificato di rottamazione.

Or. en

Emendamento 1241
Laurent Castillo

Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Conferimento dei veicoli fuori uso agli impianti di trattamento autorizzati	***Raccolta*** dei veicoli fuori uso ***e conferimento*** agli impianti di trattamento autorizzati

Or. en

Emendamento 1242
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Tutti i veicoli fuori uso sono conferiti per trattamento agli impianti di trattamento autorizzati.	1. Tutti i veicoli fuori uso sono conferiti per trattamento agli impianti di trattamento autorizzati ***e le imprese di demolizione autorizzate sono il primo***

punto di ingresso.

Or. en

Motivazione

Vi è il rischio di cattiva condotta e negligenza se l'impresa di frantumazione è responsabile della demolizione e della rimozione di materiali e componenti riutilizzabili, riciclabili e rigenerabili prima della frantumazione. Pertanto gli impianti di trattamento autorizzati devono essere suddivisi in due categorie di operatori distinti, le imprese di demolizione e le imprese di frantumazione, e le imprese di demolizione devono essere il primo punto di ingresso per tutti i veicoli fuori uso. Tale disposizione è integrata in tutto il testo.

Emendamento 1243
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Tutti i veicoli fuori uso sono conferiti per trattamento agli impianti di trattamento autorizzati.	1. Tutti i veicoli fuori uso sono conferiti per trattamento ***a un punto di raccolta o*** agli impianti di trattamento autorizzati.

Or. en

Emendamento 1244
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Solo gli operatori economici ai sensi dell'articolo 3, punto 22, del regolamento (UE) 2023/1542 sono autorizzati a rimuovere dal veicolo una batteria per veicoli elettrici.

Or. en

Motivazione

La rimozione di batterie di trazione ad alta tensione dai veicoli fuori uso deve essere effettuata solo da professionisti qualificati, non da utenti finali, per prevenire rischi per le persone e l'ambiente. La separazione non autorizzata prima di un'appropriata raccolta comporta rischi per la sicurezza. La rimozione controllata dal produttore garantisce la conformità al regolamento sulle batterie, permettendo di conseguire obiettivi di economia circolare come la rifabbricazione e il recupero del materiale riciclato.

Emendamento 1245
Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato è gratuita per l'ultimo proprietario del veicolo, salvo se il veicolo fuori uso è privo di parti o componenti essenziali, ***ad eccezione della*** batteria per veicoli elettrici, o contiene rifiuti che vi sono stati aggiunti.	2. Il conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato è gratuita per l'ultimo proprietario del veicolo, salvo se il veicolo fuori uso è privo di parti o componenti essenziali, ***quali il convertitore catalitico, il gruppo propulsore, il telaio, le ruote, la batteria per autoveicoli o la*** batteria per veicoli elettrici, o contiene rifiuti che vi sono stati aggiunti. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 50 del presente regolamento, per determinare e aggiornare, in base agli sviluppi tecnologici, gli elenchi delle parti e dei componenti che devono essere presenti nel veicolo al momento del conferimento all'impianto di trattamento autorizzato, nonché i contributi che gli impianti di trattamento autorizzati possono addebitare agli ultimi proprietari per eventuali parti mancanti.***

Or. en

Motivazione

Al fine di proteggere flussi di risorse di valore e il corretto funzionamento dell'economia circolare dell'UE, le parti e i componenti di valore, compresa la batteria per veicoli elettrici, devono essere presenti nel veicolo fuori uso al momento del conferimento del veicolo

all'impianto di trattamento autorizzato. Inoltre per motivi ambientali e di sicurezza e per evitare il commercio illegale, tali componenti dovrebbero essere rimossi solo da operatori qualificati e seguendo procedure adeguate in impianti autorizzati.

Emendamento 1246
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato è gratuita per l'ultimo proprietario del veicolo, salvo se il veicolo fuori uso è privo di parti o componenti essenziali, ad eccezione della batteria per veicoli elettrici, o contiene rifiuti che vi sono stati aggiunti.	2. Il conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento ***o a un punto di raccolta*** autorizzato è gratuita per l'ultimo proprietario del veicolo, salvo se il veicolo fuori uso è privo di parti o componenti essenziali, ***comprese parti del veicolo non approvate in un processo di omologazione in un'unica fase diverse dal veicolo di base,*** ad eccezione della batteria per veicoli elettrici, o contiene rifiuti che vi sono stati aggiunti. ***Se la batteria per veicoli elettrici non è presente, il conferimento del veicolo fuori uso rimane gratuito solo se l'ultimo proprietario fornisce una prova attestante che la batteria è stata consegnata a un operatore economico ai sensi dell'articolo 3, 1. punto 22, del regolamento (UE) 2023/1542.***

Or. en

Motivazione

Per evitare la "selezione negativa" nei veicoli fuori uso trattati in più fasi, dovrebbero essere accettati solo i veicoli integri, limitando la vendita di carrozzerie redditizie e il conferimento solo di parti il cui riciclaggio è costoso. Inoltre l'articolo 26 impone la raccolta gratuita dei veicoli fuori uso. La manipolazione delle batterie per veicoli elettrici ad alta tensione deve essere effettuata da personale qualificato; la rimozione non autorizzata mette a rischio la sicurezza e l'ambiente. Il conferimento gratuito senza batteria è consentita solo previa presentazione di una prova di avvenuta consegna a un operatore economico autorizzato ai sensi dell'articolo 3, punto 22, del regolamento (UE) 2023/1542.

Emendamento 1247
Silvia Sardone, Roberto Vannacci, Valérie Deloge, Filip Turek, Anne-Sophie Frigout, Matthieu Valet, Susanna Ceccardi, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato è gratuita per l'ultimo proprietario del veicolo***, salvo se il veicolo fuori uso è privo di parti o componenti essenziali, ad eccezione della batteria per veicoli elettrici, o contiene rifiuti che vi sono stati aggiunti***.	2. Il conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento ***o a un punto di raccolta*** autorizzato è gratuita per l'ultimo proprietario del veicolo.

Or. en

Emendamento 1248
Laurent Castillo

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Il conferimento*** del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato ***è gratuita*** per l'ultimo proprietario del veicolo, salvo se il veicolo fuori uso è privo di parti o componenti essenziali, ad eccezione della batteria per veicoli elettrici, o contiene rifiuti che vi sono stati aggiunti.	2. ***La raccolta presso l'ultimo proprietario*** del veicolo fuori uso ***e il conferimento*** all'impianto di trattamento autorizzato ***o a un punto di raccolta sono gratuiti*** per l'ultimo proprietario del veicolo, salvo se il veicolo fuori uso è privo di parti o componenti essenziali, ad eccezione della batteria per veicoli elettrici, o contiene rifiuti che vi sono stati aggiunti.

Or. en

Emendamento 1249
Andreas Glück, Svenja Hahn, Christine Singer, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato è gratuita per l'ultimo proprietario del veicolo, salvo se il veicolo fuori uso è privo di parti o componenti essenziali***, ad eccezione della batteria per veicoli elettrici,*** o contiene rifiuti che vi sono stati aggiunti.	2. Il conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato è gratuita per l'ultimo proprietario del veicolo, salvo se il veicolo fuori uso è privo di parti o componenti essenziali o contiene rifiuti che vi sono stati aggiunti.

Or. en

Motivazione

Una batteria per veicoli elettrici contiene materiali pericolosi e pertanto la loro rimozione deve essere affidata a personale qualificato. Inoltre la batteria per veicoli elettrici è la parte di maggior valore di un veicolo elettrico fuori uso ed è quindi essenziale per garantire all'impianto di trattamento autorizzato un trattamento redditizio.

Emendamento 1250
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato è gratuita per l'ultimo proprietario del veicolo, salvo se il veicolo fuori uso è privo di parti o componenti essenziali***, ad eccezione della batteria per veicoli elettrici,*** o contiene rifiuti che vi sono stati aggiunti.	2. Il conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato è gratuita per l'ultimo proprietario del veicolo, salvo se il veicolo fuori uso è privo di parti o componenti essenziali o contiene rifiuti che vi sono stati aggiunti.

Or. en

Emendamento 1251
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato è gratuita per l'ultimo proprietario del veicolo, salvo se il veicolo fuori uso è privo di parti o componenti essenziali***, ad eccezione della batteria per veicoli elettrici,*** o contiene rifiuti che vi sono stati aggiunti.	2. Il conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato è gratuita per l'ultimo proprietario del veicolo, salvo se il veicolo fuori uso è privo di parti o componenti essenziali o contiene rifiuti che vi sono stati aggiunti.

Or. en

Emendamento 1252
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato è gratuita per l'ultimo proprietario del veicolo, salvo se il veicolo fuori uso è privo di parti o componenti essenziali***, ad eccezione della batteria per veicoli elettrici,*** o contiene rifiuti che vi sono stati aggiunti.	2. Il conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato è gratuita per l'ultimo proprietario del veicolo, salvo se il veicolo fuori uso è privo di parti o componenti essenziali o contiene rifiuti che vi sono stati aggiunti.

Or. en

Emendamento 1253
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato	2. Il conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato

è gratuita per l'ultimo proprietario del veicolo, salvo se il veicolo fuori uso è privo di parti o componenti essenziali***, ad eccezione della batteria per veicoli elettrici,*** o contiene rifiuti che vi sono stati aggiunti.	è gratuita per l'ultimo proprietario del veicolo, salvo se il veicolo fuori uso è privo di parti o componenti essenziali o contiene rifiuti che vi sono stati aggiunti.

Or. en

Motivazione

A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, il conferimento di un veicolo fuori uso a un impianto di gestione dei rifiuti riconosciuto è gratuito per l'ultimo proprietario, a meno che non manchino parti essenziali del veicolo. Tuttavia il presente regolamento non si applica se manca la batteria di un vecchio veicolo elettrico (ossia è possibile conferire gratuitamente un vecchio veicolo elettrico a un impianto di riciclaggio anche senza una batteria di trazione). Ciò potrebbe portare a pratiche illegali di ritiro e di conseguenza a un mercato non regolamentato per questo tipo di batteria.

Emendamento 1254
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato è gratuita per l'ultimo proprietario del veicolo, salvo se il veicolo fuori uso è privo di parti o componenti essenziali***, ad eccezione della batteria per veicoli elettrici,*** o contiene rifiuti che vi sono stati aggiunti.	2. Il conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento ***o a un punto di raccolta*** autorizzato è gratuita per l'ultimo proprietario del veicolo, salvo se il veicolo fuori uso è privo di parti o componenti essenziali o contiene rifiuti che vi sono stati aggiunti.

Or. en

Emendamento 1255
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato è gratuita per l'ultimo proprietario del veicolo, salvo se il veicolo fuori uso è privo di parti o componenti essenziali***, ad eccezione della batteria per veicoli elettrici,*** o contiene rifiuti che vi sono stati aggiunti.	2. Il conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento ***o a un punto di raccolta*** autorizzato è gratuita per l'ultimo proprietario del veicolo, salvo se il veicolo fuori uso è privo di parti o componenti essenziali o contiene rifiuti che vi sono stati aggiunti.

Or. en

Motivazione

La batteria è una parte essenziale e di valore di un veicolo e, in quanto tale, non dovrebbe essere esclusa dagli elementi considerati essenziali a norma del presente regolamento. Le batterie ad alta tensione sono parte integrante di un veicolo elettrico e contengono materiali pericolosi. Pertanto, la manipolazione deve essere effettuata da personale qualificato. Una separazione non autorizzata della batteria dal veicolo prima di consegnarlo a un punto di raccolta o a un impianto di trattamento autorizzato, effettuata da persone non qualificate che non agiscono professionalmente rappresenta un rischio considerevole per le persone e l'ambiente.

Emendamento 1256
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato è gratuita per l'ultimo proprietario del veicolo, salvo se il veicolo fuori uso è privo di parti o componenti essenziali***, ad eccezione della batteria per veicoli elettrici,*** o contiene rifiuti che vi sono stati aggiunti.	2. Il conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento ***o a un punto di raccolta*** autorizzato è gratuita per l'ultimo proprietario del veicolo, salvo se il veicolo fuori uso è privo di parti o componenti essenziali o contiene rifiuti che vi sono stati aggiunti.

Or. en

Emendamento 1257
Laurent Castillo

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se la batteria per veicoli elettrici non è presente, la raccolta e il conferimento del veicolo fuori uso rimangono gratuiti se l'ultimo proprietario fornisce la documentazione attestante che la batteria è stata manipolata da un operatore economico professionale in conformità del regolamento (UE) 2023/1542.

Or. en

Emendamento 1258
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se la batteria per veicoli elettrici non è presente, il conferimento del veicolo fuori uso rimane gratuito solo se l'ultimo proprietario fornisce la documentazione attestante che la batteria è stata manipolata da un operatore economico professionale in conformità del regolamento (UE) 2023/1542.

Or. en

Emendamento 1259
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Ai fini dei calcoli del tasso di riciclaggio, le parti o i componenti mancanti nei veicoli fuori uso conferiti a un impianto di trattamento o a un punto di raccolta autorizzati devono essere considerati come parti o componenti riutilizzati o riciclati.

Or. en

Motivazione

Le parti, in particolare le batterie di trazione, sono rimosse dai veicoli fuori uso solo se esiste un mercato economicamente sostenibile per il riutilizzo, la rifabbricazione, il ricondizionamento o il riciclaggio. Le batterie mancanti dai veicoli fuori uso, negli impianti di trattamento autorizzati, sono considerate parti destinate al riutilizzo nel calcolo del tasso di riciclaggio. Altre parti mancanti sono considerate come destinate al riutilizzo o al riciclaggio poiché si suppone siano state rimosse legalmente e gestite correttamente all'interno dell'infrastruttura professionale esistente.

Emendamento 1260
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Ai fini dei calcoli del tasso di riciclaggio, le parti o i componenti mancanti nei veicoli fuori uso conferiti a un impianto di trattamento o a un punto di raccolta autorizzati devono essere considerati come parti o componenti riutilizzati o riciclati.

Or. en

Motivazione

Le batterie non presenti nei veicoli fuori uso conferiti agli impianti di trattamento autorizzati devono essere considerate parti destinate al riutilizzo o al riciclaggio, come qualsiasi altra

parte mancante, ai fini dei calcoli del tasso di riciclaggio. Le batterie infatti sono componenti di valore e possono essere riutilizzate o riciclate per prevenire danni ambientali e ridurre al minimo gli sprechi. Includendo le batterie mancanti nei calcoli del tasso di riciclaggio si garantisce che tutte le parti dei veicoli fuori uso siano contabilizzate.

Emendamento 1261
Silvia Sardone, Valérie Deloge, Aldo Patriciello, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Matthieu Valet, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Susanna Ceccardi, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Ai fini dei calcoli del tasso di riciclaggio, le parti o i componenti mancanti nei veicoli fuori uso conferiti a un impianto di trattamento o a un punto di raccolta autorizzati devono essere considerati come parti o componenti riutilizzati o riciclati.

Or. en

Emendamento 1262
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Ai fini dei calcoli del tasso di riciclaggio, le parti o i componenti mancanti nei veicoli fuori uso conferiti a un impianto di trattamento o a un punto di raccolta autorizzati devono essere considerati come parti o componenti riutilizzati o riciclati.

Or. en

Emendamento 1263
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Ai fini dei calcoli del tasso di riciclaggio, le parti o i componenti mancanti nei veicoli fuori uso conferiti a un impianto di trattamento o a un punto di raccolta autorizzati devono essere considerati come parti o componenti riutilizzati o riciclati.

Or. en

Emendamento 1264
Christine Singer, Andreas Glück, Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il proprietario del veicolo che diventa un veicolo fuori uso deve: conferire il veicolo fuori uso a un impianto di trattamento autorizzato o, nel caso di cui all'articolo 23, paragrafo 4, a un punto di raccolta, entro un periodo di tempo ragionevole.
	Il proprietario di veicoli di interesse storico e delle loro parti, come pure il proprietario di veicoli da riparare o ripristinare, sono esentati dagli obblighi.
	Se il proprietario ha un interesse legittimo a conservare il veicolo o parti di esso, deve garantire che il veicolo e le sue parti siano adeguatamente stoccati e trasportati affinché il loro stato sia mantenuto, siano adeguatamente protetti contro i danni e siano evitati rischi ambientali. Un interesse legittimo sussiste in particolare se il proprietario desidera riparare o

ripristinare il veicolo o utilizzare sue parti per la riparazione o il ripristino.

Or. en

Motivazione

I proprietari dei veicoli devono conservare la libertà fondamentale di decidere il destino del loro veicolo, purché sia garantita un'adeguata conservazione in conformità con le norme ambientali applicabili.

Emendamento 1265
Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Dal... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] negli Stati membri le autorità nazionali istituiscono sistemi nazionali di restituzione su cauzione:
	– quando un veicolo è venduto al primo proprietario è versato un contributo finanziario al sistema di restituzione su cauzione;
	– quando l'ultimo proprietario del veicolo conferisce il veicolo a un impianto di trattamento autorizzato, è corrisposto un compenso finanziario, a condizione che il veicolo non sia privo di parti o componenti essenziali, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, e non contenga rifiuti che vi sono stati aggiunti;
	– i sistemi nazionali di restituzione su cauzione degli Stati membri sono connessi tra loro affinché sia possibile trasferire il contributo in caso di trasferimento di un veicolo da uno Stato membro all'altro.

Or. en

Motivazione

Every year, millions of cars "disappear" in Europe. These '"missing cars", end up in illegal circuits or, when no no longer roadworthy, take up valuable space, pose safety and environmental risks and are not being recycled to retrieve valuable resources. More needs to be done to ensure proper collection and handling of end-of-life vehicles to get them off our roads or out of illegal hands. Financial incentives, such as setting up deposit refund schemes in the Member States, can be one solution for this. A fee is paid to the deposit scheme when the car is sold to the first owner. At the end-of-life, when the vehicle is handed-over to the authorised treatment facility in the required state, the fee may be retrieved as "a financial reward" by the last owner. National schemes shall be connected to allow for transfers of vehicles between Member States. These refund scheme, connected between the Member States, can also help to remedy art 22, which is deemed problematic by many Member States.

Emendamento 1266
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per ogni veicolo fuori uso trattato gli impianti di trattamento autorizzati rilasciano all'ultimo proprietario del veicolo fuori uso un certificato di rottamazione. Il certificato di rottamazione contiene le informazioni elencate nell'allegato IX.	1. Per ogni veicolo fuori uso trattato gli impianti di trattamento autorizzati rilasciano all'ultimo proprietario del veicolo fuori uso***, o a un suo rappresentante,*** un certificato di rottamazione. Il certificato di rottamazione contiene le informazioni elencate nell'allegato IX.

Or. en

Emendamento 1267
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per ogni veicolo fuori uso trattato	1. Per ogni veicolo fuori uso trattato

gli impianti di trattamento autorizzati ***rilasciano*** all'ultimo proprietario del veicolo fuori uso un certificato di rottamazione. Il certificato di rottamazione contiene le informazioni elencate nell'allegato IX.	gli impianti di trattamento autorizzati ***sono responsabili del rilascio*** all'ultimo proprietario del veicolo fuori uso ***di*** un certificato di rottamazione. Il certificato di rottamazione contiene le informazioni elencate nell'allegato IX.

Or. en

Emendamento 1268
Stefan Köhler, Christian Doleschal, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per ogni veicolo fuori uso trattato gli impianti di trattamento autorizzati rilasciano all'ultimo proprietario del veicolo fuori uso un certificato di rottamazione. Il certificato di rottamazione contiene le informazioni elencate nell'allegato IX.	1. Per ogni veicolo fuori uso trattato gli impianti di trattamento autorizzati rilasciano all'ultimo ***titolare o*** proprietario del veicolo fuori uso un certificato di rottamazione. Il certificato di rottamazione contiene le informazioni elencate nell'allegato IX.

Or. de

Emendamento 1269
Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per ogni veicolo fuori uso trattato gli impianti di trattamento autorizzati rilasciano all'ultimo proprietario del veicolo fuori uso un certificato di rottamazione. Il certificato di rottamazione contiene le informazioni elencate nell'allegato IX.	1. Per ogni veicolo fuori uso trattato gli impianti di trattamento autorizzati rilasciano***, all'atto del conferimento,*** all'ultimo proprietario del veicolo fuori uso un certificato di rottamazione. Il certificato di rottamazione contiene le informazioni elencate nell'allegato IX.

Or. en

Emendamento 1270
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per ogni veicolo fuori uso trattato gli impianti di trattamento autorizzati rilasciano all'ultimo proprietario del veicolo fuori uso un certificato di rottamazione. Il certificato di rottamazione contiene le informazioni elencate nell'allegato IX.	1. Per ogni veicolo fuori uso trattato gli impianti di trattamento autorizzati rilasciano all'ultimo proprietario ***o titolare*** del veicolo fuori uso un certificato di rottamazione. Il certificato di rottamazione contiene le informazioni elencate nell'allegato IX.

Or. en

Motivazione

Il sistema di immatricolazione tedesco designa il proprietario del veicolo come responsabile del veicolo in circolazione. I proprietari non sono né registrati né controllati. Il regolamento deve pertanto considerare sia il proprietario che il titolare.

Emendamento 1271
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il certificato di rottamazione è rilasciato in ***formato elettronico*** e trasmesso mediante una procedura di notifica elettronica alle autorità competenti dello Stato membro, comprese le autorità competenti designate a norma dell'articolo 14.	2. Il certificato di rottamazione è rilasciato in ***forma elettronica*** e trasmesso mediante una procedura di notifica elettronica alle autorità competenti dello Stato membro, comprese le autorità competenti designate a norma dell'articolo 14. ***Una copia del messaggio inviato dall'impianto di demolizione autorizzato è contestualmente inviata all'ultimo proprietario del veicolo.***

Or. en

Motivazione

Il considerando 47 afferma che la prova documentale dovrebbe essere rilasciata in formato elettronico all'ultimo proprietario di un veicolo vecchio. Un chiarimento sarebbe utile ai consumatori ed eliminerebbe qualsiasi potenziale incertezza.

Emendamento 1272
Stefan Köhler, Christian Doleschal, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se il veicolo fuori uso, per il quale è stato rilasciato il certificato di rottamazione in uno Stato membro, è immatricolato in un altro Stato membro, le autorità ***di immatricolazione del veicolo*** dello Stato membro in cui è stato rilasciato il certificato di rottamazione informano le autorità ***di immatricolazione dei veicoli*** dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato che è stato rilasciato un certificato di rottamazione per il veicolo interessato.	3. Se il veicolo fuori uso, per il quale è stato rilasciato il certificato di rottamazione in uno Stato membro, è immatricolato in un altro Stato membro, le autorità ***competenti*** dello Stato membro in cui è stato rilasciato il certificato di rottamazione informano le autorità ***competenti*** dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato che è stato rilasciato un certificato di rottamazione per il veicolo interessato.

Or. de

Emendamento 1273
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le autorità competenti di uno Stato membro annullano l'immatricolazione del veicolo fuori uso solo dopo averne ricevuto il certificato di rottamazione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La dismissione di un veicolo non può essere subordinata alla presentazione di una prova di rottamazione.

Emendamento 1274
Stefan Köhler, Christian Doleschal, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le autorità competenti di uno Stato membro annullano l'immatricolazione del veicolo fuori uso solo dopo averne ricevuto il certificato di rottamazione.	***soppresso***

Or. de

Emendamento 1275
Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. L'annullamento temporaneo dell'immatricolazione di un veicolo è valido per un periodo di un anno. Prima della scadenza di tale periodo, il proprietario o il titolare del veicolo la cui immatricolazione è stata temporaneamente annullata può rinnovare l'annullamento temporaneo per un ulteriore periodo di un anno, previa dimostrazione che il veicolo esiste ancora. Trascorsi cinque anni, il proprietario o il titolare del veicolo la cui immatricolazione è stata temporaneamente annullata presenta il veicolo all'autorità competente di uno Stato membro e specifica il motivo per cui

il veicolo non è stato nuovamente immatricolato o non è stato conferito a un impianto di trattamento autorizzato.

Or. en

Emendamento 1276
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. La sospensione temporanea degli obblighi di immatricolazione, comprese tasse, assicurazioni e revisioni, è consentita solo previo versamento di un contributo prescritto e per un periodo massimo di un anno. Qualsiasi proroga della sospensione oltre tale periodo è soggetta a un ulteriore contributo.

Or. en

Motivazione

Il certificato di rottamazione è fondamentale per la radiazione dei veicoli dal registro automobilistico, con una rigorosa applicazione dell'articolo 26. Sistemi efficaci, come nei Paesi Bassi, integrano autorità, assicurazioni e metodi di applicazione per prevenire la "scomparsa" dei veicoli e dovrebbero ispirare un approccio a livello dell'UE. L'annullamento temporaneo dell'immatricolazione dovrebbe sospendere le tasse e l'assicurazione per un periodo limitato (ad esempio, un anno), ma prevedere condizioni come contributi o versamenti continuativi in caso di mancato rispetto delle scadenze.

Emendamento 1277
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. L'annullamento temporaneo dell'immatricolazione di un veicolo

dovrebbe essere valido per un periodo non superiore a tre anni. Trascorsi tre anni, il proprietario, o il titolare, del veicolo la cui immatricolazione è stata temporaneamente annullata deve presentare il veicolo all'autorità competente di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 1278
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. L'annullamento temporaneo dell'immatricolazione di un veicolo dovrebbe essere valido per un periodo non superiore a tre anni. Trascorsi tre anni, il proprietario, o il titolare, del veicolo la cui immatricolazione è stata temporaneamente annullata deve presentare il veicolo all'autorità competente di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 1279
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. L'annullamento temporaneo dell'immatricolazione di un veicolo dovrebbe essere valido per un periodo non superiore a cinque anni. Trascorsi cinque anni, il proprietario del veicolo la cui

immatricolazione è stata temporaneamente annullata deve presentare il veicolo all'autorità competente di uno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Lo scopo del certificato di rottamazione è fungere da base per la radiazione definitiva del veicolo. Secondo la valutazione d'impatto, circa il 32 % dei veicoli non immatricolati, ossia circa 3,4 milioni di unità all'anno, si trova in luoghi sconosciuti (i cosiddetti "veicoli scomparsi").

Emendamento 1280
Silvia Sardone, Valérie Deloge, Aldo Patriciello, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Matthieu Valet, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Susanna Ceccardi, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. L'annullamento temporaneo dell'immatricolazione di un veicolo è valido per un periodo non superiore a cinque anni. Trascorsi cinque anni, il proprietario, o il titolare, del veicolo la cui immatricolazione è stata temporaneamente annullata presenta il veicolo all'autorità competente di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 1281
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 25 bis

Radiazione dal registro automobilistico

1. I veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e che sono definitivamente ritirati dalla circolazione possono essere radiati dal registro automobilistico solo se dotati di un certificato di rottamazione presentato all'autorità di immatricolazione.

2. In ogni caso di radiazione dal registro automobilistico, il proprietario del veicolo dichiara all'autorità di immatricolazione se intende o meno ritirare definitivamente il veicolo dalla circolazione.

3. Se al momento della radiazione dal registro automobilistico il proprietario del veicolo non dimostra all'autorità che il veicolo in questione è stato ceduto o, su presentazione di un certificato di rottamazione, non dichiara che il veicolo sarà definitivamente ritirato dalla circolazione, a distanza di un anno dalla radiazione dal registro automobilistico è tenuto a trasmettere le comunicazioni dovute all'autorità di immatricolazione. Nella comunicazione deve essere dichiarato se nel frattempo il veicolo è stato ceduto e a chi. Nel caso in cui il veicolo non sia stato ceduto, deve essere indicato dove il veicolo è parcheggiato o conservato e in quale stato tecnico si trova.

4. Se l'autorità di immatricolazione è stata notificata a norma del paragrafo 3, detta autorità trasmette la notifica all'autorità responsabile della conformità con la legislazione in materia di rifiuti. Se, sulla base della comunicazione trasmessa, l'autorità responsabile della conformità con la legislazione in materia di rifiuti dubita che il veicolo sia un veicolo fuori uso, deve avviare d'ufficio una procedura di valutazione. In ogni caso, se il proprietario del veicolo presenta un certificato di rottamazione la procedura di valutazione deve essere chiusa dall'autorità responsabile della

conformità con la legislazione in materia di rifiuti. Se la procedura di valutazione dimostra che il veicolo è un veicolo fuori uso, il proprietario del veicolo deve cedere il veicolo fuori uso a un impianto di trattamento autorizzato e trasmettere il certificato di rottamazione all'autorità di immatricolazione e una copia all'autorità responsabile della conformità con la legislazione in materia di rifiuti.

Or. en

Motivazione

Quando un veicolo è ritirato dalla circolazione, la radiazione dal registro automobilistico può avvenire solo se è stato presentato un certificato di rottamazione. Molto spesso, tuttavia, i veicoli non vengono radiati in modo permanente, ma solo temporaneamente. Non è più possibile disporre di informazioni sul luogo in cui si trovano i veicoli e sul loro stato dal momento della radiazione dal registro automobilistico. Affinché sia garantito che i veicoli radiati dal registro automobilistico, parcheggiati dai proprietari in proprietà private (ad esempio prati), non rappresentino un pericolo ambientale, si raccomanda l'introduzione di un obbligo di comunicazione per il proprietario del veicolo.

Emendamento 1282
Zala Tomašič, Milan Zver

Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 25 bis
	Diritti degli ex proprietari relativi alla radiazione dal registro automobilistico del veicolo
	1. Un ex proprietario di un veicolo usato che ha legalmente venduto il veicolo a un nuovo acquirente ha il diritto di chiedere la radiazione del veicolo dal registro dei titolari effettivi, indipendentemente dalla presenza dell'acquirente.
	2. La richiesta di radiazione del veicolo è accolta previa presentazione dei

documenti seguenti:

(a) un contratto di vendita firmato e convalidato (accordo di compravendita) che confermi il trasferimento di proprietà; oppure

(b) un contratto di vendita firmato (accordo di compravendita) che confermi il trasferimento di proprietà corredato della prova di esecuzione di una transazione finanziaria completa a sostegno della validità dell'accordo di compravendita.

3. L'assenza dell'acquirente non impedisce né ritarda il processo di radiazione.

4. Una volta avvenuta la radiazione dal registro dei titolari effettivi, l'ex proprietario è esonerato da qualsiasi responsabilità legale associata al veicolo.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi sistemi di immatricolazione dei veicoli facilitino la procedura di radiazione dal registro e impediscano che siano imposti indebiti obblighi agli ex proprietari che hanno trasferito legalmente la proprietà dei loro veicoli.

Or. en

Motivazione

Senza diritti relativi alla radiazione dal registro dei titolari effettivi, coloro che vendono veicoli usati possono essere esposti a rischi giuridici e finanziari derivanti da condotte dei nuovi proprietari, compresi il mancato pagamento di multe o le esportazioni illegali se il nuovo proprietario non immatricola il veicolo. Attuando chiari diritti relativi alla radiazione dal registro dei titolari effettivi, gli Stati membri possono aumentare la trasparenza, migliorare il tracciamento dei veicoli e ridurre le opportunità di frode ed esportazione illegale. La presente misura non solo salvaguarda gli ex proprietari, ma rafforza anche l'integrità del sistema di immatricolazione dei veicoli, promuovendo transazioni dei veicoli responsabili e garantendo il rispetto delle norme giuridiche.

Emendamento 1283
Katri Kulmuni, Maria Guzenina, Anna-Maja Henriksson, Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 26	***soppresso***
Obblighi del proprietario del veicolo	
Il proprietario del veicolo che diventa un veicolo fuori uso:	
(a) conferisce il veicolo fuori uso a un impianto di trattamento autorizzato o, nei casi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, a un punto di raccolta, senza indebito ritardo dopo aver ricevuto l'informazione che il veicolo soddisfa uno dei criteri di non riparabilità di cui all'allegato I, parte A, punti 1 e 2;	
(b) presenta un certificato di rottamazione all'autorità di immatricolazione competente.	

Or. en

Emendamento 1284
Stefan Köhler, Christian Doleschal, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 26 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Obblighi del ***proprietario*** del veicolo	Obblighi del ***titolare o proprietario*** del veicolo

Or. de

Emendamento 1285
Stefan Köhler, Christian Doleschal, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il proprietario del veicolo che diventa un veicolo fuori uso:	Il ***titolare o*** proprietario del veicolo che diventa un veicolo fuori uso:

Or. de

Emendamento 1286
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il proprietario del veicolo che diventa un veicolo fuori uso:	Il proprietario ***o il titolare*** del veicolo che diventa un veicolo fuori uso:

Or. en

Motivazione

Il sistema di immatricolazione tedesco designa il proprietario del veicolo come responsabile del veicolo in circolazione. I proprietari non sono né registrati né controllati. Il regolamento deve pertanto considerare sia il proprietario che il titolare.

Emendamento 1287
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il proprietario del veicolo che diventa un veicolo fuori uso:	***1.*** Il proprietario del veicolo che diventa un veicolo fuori uso:

Or. en

Emendamento 1288
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) conferisce il veicolo fuori uso a un impianto di trattamento autorizzato o, nei casi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, a un punto di raccolta, senza indebito ritardo dopo aver ricevuto l'informazione che il veicolo soddisfa uno dei criteri di non riparabilità di cui all'allegato I, parte A, punti 1 e 2;	(a) conferisce il veicolo fuori uso a un impianto di trattamento autorizzato***, e le imprese di demolizione sono il primo punto di ingresso,*** o, nei casi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, a un punto di raccolta, senza indebito ritardo dopo aver ricevuto l'informazione che il veicolo soddisfa uno dei criteri di non riparabilità di cui all'allegato I, parte A, punti 1 e 2;

Or. en

Emendamento 1289
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) conferisce il veicolo fuori uso a un impianto di trattamento autorizzato o, nei casi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, a un punto di raccolta, senza indebito ritardo dopo aver ricevuto l'informazione che il veicolo ***soddisfa uno dei criteri di non riparabilità di cui all'allegato I, parte A, punti 1 e 2***;	(a) conferisce il veicolo fuori uso a un impianto di trattamento autorizzato o, nei casi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, a un punto di raccolta, senza indebito ritardo dopo aver ricevuto l'informazione che il veicolo ***è un veicolo fuori uso ai sensi dell'articolo 37 e dell'allegato I***;

Or. en

Emendamento 1290
Andreas Glück, Svenja Hahn, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) conferisce il veicolo fuori uso a un impianto di trattamento autorizzato o, nei casi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, a un punto di raccolta, ***senza indebito ritardo*** dopo aver ricevuto l'informazione che il veicolo soddisfa uno dei criteri di non riparabilità di cui all'allegato I, parte A, punti 1 e 2;	(a) conferisce il veicolo fuori uso a un impianto di trattamento autorizzato o, nei casi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, a un punto di raccolta, dopo aver ricevuto l'informazione che il veicolo soddisfa uno dei criteri di non riparabilità di cui all'allegato I, parte A, punti 1 e 2;

Or. en

Emendamento 1291
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 26 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) presenta un certificato di rottamazione all'autorità di immatricolazione competente.	(b) presenta un certificato di rottamazione all'autorità di immatricolazione competente***, tranne nei casi in cui esista una procedura telematica che consenta di comunicare e/o elaborare la radiazione del veicolo dal registro automobilistico dagli impianti di trattamento autorizzati***.

Or. es

Emendamento 1292
Susana Solís Pérez, Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) presenta un certificato di rottamazione all'autorità di immatricolazione competente.	(b) presenta un certificato di rottamazione all'autorità di immatricolazione competente***, eccetto nei casi in cui esista una procedura online***

che consenta la comunicazione e/o l'elaborazione della radiazione del veicolo dal registro automobilistico da parte degli impianti di trattamento autorizzati.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un inutile aumento degli oneri amministrativi a carico delle autorità preposte all'immatricolazione dei veicoli. Nei casi in cui il sistema di radiazione dal registro automobilistico stabilisce che la radiazione deve essere effettuata elettronicamente a partire dagli impianti di trattamento autorizzati, non è necessario che il proprietario presenti il certificato di rottamazione alle autorità di immatricolazione competenti.

Emendamento 1293
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) presenta un certificato di rottamazione all'autorità di immatricolazione competente**.**	(b) presenta un certificato di rottamazione all'autorità di immatricolazione competente***; una condizione, questa, che dovrebbe essere obbligatoria se i consumatori provvedono a esentare il proprio veicolo dalla tassa sui veicoli.***

Or. en

Emendamento 1294
Stefan Köhler, Christian Doleschal, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) presenta un certificato di rottamazione all'autorità ***di immatricolazione*** competente.	(b) presenta un certificato di rottamazione all'autorità competente.

Or. de

Emendamento 1295
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In deroga agli obblighi di cui al primo comma, la non riparabilità sotto il profilo economico del veicolo è determinata esclusivamente dal suo proprietario, che conserva il diritto esclusivo di decidere se procedere alla riparazione. Una valutazione del veicolo da parte di una persona qualificata può indicare al massimo che il costo delle riparazioni necessarie supera il valore di mercato del veicolo, ma il fine di tale valutazione è solo esprimere un parere consultivo e non limita in alcun modo la decisione del proprietario di ripristinare il veicolo in modo idoneo alla circolazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza il principio fondamentale della proprietà privata, garantendo che la decisione di riparare un veicolo spetti esclusivamente al proprietario, senza interferenze esterne. Il fatto che un veicolo sia ripristinato per essere utilizzato o sia conservato in qualsiasi condizione, anche come oggetto da collezione, esposizione museale o ricordo sentimentale, è una questione inerente ai diritti individuali di proprietà e il fine delle valutazioni economiche può essere solo quello di orientare senza porre alcun vincolo né limitazione alle scelte di proprietà o di riparazione.

Emendamento 1296
Andreas Glück, Svenja Hahn, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In deroga al primo comma, il proprietario di un veicolo che diventa un veicolo fuori uso può decidere di non conferire il veicolo fuori uso a un impianto di trattamento autorizzato se può dimostrare all'autorità competente che il veicolo fuori uso e le sue parti sono adeguatamente conservati, in modo tale da evitare rischi ambientali e legati alla salute.

Or. en

Motivazione

Costringere il proprietario di un veicolo fuori uso a conferirlo a un impianto di trattamento viola i diritti di proprietà. Il proprietario può voler riparare o ripristinare il veicolo o utilizzare le sue parti per la riparazione o il ripristino di un altro veicolo.

Emendamento 1297
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le autorità competenti di uno Stato membro consentono ai proprietari di veicoli fuori uso di interrompere il versamento delle tasse sui veicoli solo previa presentazione all'autorità di immatricolazione competente di un certificato di rottamazione.

Or. en

Emendamento 1298
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La valutazione volta a stabilire se un veicolo sia divenuto un veicolo fuori uso è condotta da una persona autorizzata a eseguire i controlli tecnici in conformità della direttiva 2014/45/UE o da un altro soggetto qualificato dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 1299
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che tutti i veicoli fuori uso e le loro parti, componenti e materiali, nonché le parti scartate in seguito alle riparazioni dei veicoli, siano accettati e trattati nel rispetto delle condizioni stabilite nelle loro autorizzazioni, nonché in conformità del presente regolamento.	1. Gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che tutti i veicoli fuori uso e le loro parti, componenti e materiali, nonché le parti scartate in seguito alle riparazioni dei veicoli, siano accettati e trattati nel rispetto delle condizioni stabilite nelle loro autorizzazioni, nonché in conformità del presente regolamento. ***Le parti e i materiali ottenuti in seguito alle riparazioni sono tenuti separatamente.***
	Gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che tutti i veicoli fuori uso e le loro parti, componenti e materiali, nonché le parti di scarto in seguito alle riparazioni dei veicoli, siano smontati in primo luogo da imprese di demolizione autorizzate prima del conferimento all'impresa di frantumazione autorizzata.

Or. en

Motivazione

Vi è il rischio di cattiva condotta e negligenza se l'impresa di frantumazione è responsabile della demolizione e della rimozione di materiali e componenti riutilizzabili, riciclabili e rigenerabili prima della frantumazione. Pertanto gli impianti di trattamento autorizzati

devono essere suddivisi in due categorie di operatori distinti, le imprese di demolizione e le imprese di frantumazione, e le imprese di demolizione devono essere il primo punto di ingresso per tutti i veicoli fuori uso. Tale disposizione è integrata in tutto il testo.

Emendamento 1300
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che tutti i veicoli fuori uso e le loro parti, componenti e materiali, nonché le parti scartate in seguito alle riparazioni dei veicoli, siano accettati e trattati nel rispetto delle condizioni stabilite nelle loro autorizzazioni, nonché in conformità del presente regolamento.	1. Gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che tutti i veicoli fuori uso e le loro parti, componenti e materiali, nonché le parti scartate in seguito alle riparazioni dei veicoli, siano accettati e trattati nel rispetto delle condizioni stabilite nelle loro autorizzazioni, nonché in conformità del presente regolamento. ***Sono autorizzati a trattare i veicoli fuori uso solo gli impianti di trattamento autorizzati che abbiano concluso un contratto con il produttore o, se designata a norma dell'articolo 18, con l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, che non siano stati sospesi a seguito dell'ispezione a norma dell'articolo 46.***

Or. en

Emendamento 1301
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che tutti i veicoli fuori uso e le loro parti, componenti e materiali, nonché le parti scartate in seguito alle riparazioni dei veicoli, siano accettati e	1. Gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che tutti i veicoli fuori uso e le loro parti, componenti e materiali, nonché le parti scartate in seguito alle riparazioni dei veicoli, siano accettati e

trattati nel rispetto delle condizioni stabilite nelle loro autorizzazioni, nonché in conformità del presente regolamento.	trattati nel rispetto delle condizioni stabilite nelle loro autorizzazioni, nonché in conformità del presente regolamento. ***Sono autorizzati a trattare i veicoli fuori uso solo gli impianti di trattamento autorizzati che abbiano concluso un contratto con il produttore o, se designata a norma dell'articolo 18, con l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, che non siano stati sospesi a seguito dell'ispezione a norma dell'articolo 46.***

Or. en

Emendamento 1302
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che tutti i veicoli fuori uso e le loro parti, componenti e materiali, nonché le parti scartate in seguito alle riparazioni dei veicoli, siano accettati e trattati nel rispetto delle condizioni stabilite nelle loro autorizzazioni, nonché in conformità del presente regolamento.	1. Gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che tutti i veicoli fuori uso e le loro parti, componenti e materiali, nonché le parti scartate in seguito alle riparazioni dei veicoli, siano accettati e trattati nel rispetto delle condizioni stabilite nelle loro autorizzazioni, nonché in conformità del presente regolamento. ***Sono autorizzati a trattare i veicoli fuori uso solo gli impianti di trattamento autorizzati che abbiano concluso un contratto con il produttore o, se designata a norma dell'articolo 18, con l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, che non siano stati sospesi a seguito dell'ispezione a norma dell'articolo 46.***

Or. en

Motivazione

Gli articoli 16 e 20 rimandano all'articolo 23, il che implica che gli obblighi del

produttore/dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore si applicano solo ai loro sistemi di raccolta. Tuttavia molti operatori di trattamento in Europa non operano nell'ambito di tali sistemi. Il progetto di proposta non prevede l'obbligo per gli operatori di aderire alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, consentendo il trattamento al di fuori dei sistemi di ritiro rientranti nella responsabilità estesa del produttore. I produttori devono avere la precedenza nella gestione dei rifiuti per garantire un trattamento ottimale. È pertanto importante chiarire che solo gli operatori incaricati tramite contratto possono gestire i veicoli fuori uso di un produttore.

Emendamento 1303
Laurent Castillo

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Sono autorizzati a trattare i veicoli fuori uso solo gli impianti di trattamento autorizzati che abbiano concluso un contratto con il produttore o, se designata a norma dell'articolo 18, con l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, che non siano stati sospesi a seguito dell'ispezione a norma dell'articolo 46.

Or. en

Emendamento 1304
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che tutti i trattamenti per i veicoli fuori uso siano conformi almeno agli articoli 28, 29, 30, 31, 34 e 35 e all'allegato VII del presente regolamento e applicano le migliori tecniche disponibili quali definite	2. Gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che tutti i trattamenti per i veicoli fuori uso siano conformi almeno agli articoli 28, 29, 30, 31, ***32,*** 34***,*** 35 e ***36*** e all'allegato VII del presente regolamento e applicano le migliori tecniche disponibili quali definite

all'articolo 3, punto 10), della direttiva 2010/75/UE.	all'articolo 3, punto 10), della direttiva 2010/75/UE.

Or. en

Emendamento 1305
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'accettazione, la depurazione, la rimozione obbligatoria e la rimozione dei pezzi di ricambio sono tutte operazioni effettuate nello stesso impianto.

Or. en

Emendamento 1306
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) rimuovono dal veicolo fuori uso le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte C, prima della frantumazione o compattazione mediante demolizione manuale o smontaggio (semi-) automatizzato in modo non distruttivo per i componenti che hanno un potenziale di riutilizzo, rifabbricazione o ricondizionamento;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Si suppone che il mercato delle parti usate si autoregolerà, che la domanda di parti secondarie si espanderà e le parti saranno riutilizzate comunque. Tale obbligo è pertanto superfluo. Il riutilizzo potrebbe essere aumentato, ad esempio, creando una piattaforma a

livello dell'UE per l'acquisto e la vendita di parti di veicoli usate.

Emendamento 1307
Pascal Canfin, Yvan Verougstraete, Sandro Gozi

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) rimuovono dal veicolo fuori uso le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte C, ***prima della frantumazione o compattazione mediante demolizione manuale o smontaggio (semi-) automatizzato in modo non distruttivo per i componenti che hanno un potenziale di riutilizzo, rifabbricazione o ricondizionamento***;	(c) rimuovono dal veicolo fuori uso le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte C, ***a norma degli articoli 30 e 31***;

Or. en

Emendamento 1308
Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) rimuovono dal veicolo fuori uso le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte C, prima della frantumazione o compattazione mediante demolizione manuale o smontaggio (semi-) automatizzato in modo non distruttivo per i componenti che hanno un potenziale di riutilizzo, rifabbricazione o ricondizionamento;	(c) *(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

To correct the typographical error and to emphasize the importance of removing certain

parts (such as glass parts) prior to the shredding process.

Emendamento 1309
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) trattano tutti i veicoli fuori uso e le loro parti, componenti e materiali conformemente alla gerarchia dei rifiuti e alle prescrizioni generali di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e agli articoli 32, 34, 35 e 36 del presente regolamento.	(d) trattano tutti i veicoli fuori uso e le loro parti, componenti e materiali conformemente alla gerarchia dei rifiuti e alle prescrizioni generali di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e agli articoli 32, 34, 35 e 36 del presente regolamento. ***Le parti contenenti materie prime critiche sono riutilizzate o riciclate.***

Or. en

Emendamento 1310
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) trattano tutti i veicoli fuori uso e le loro parti, componenti e materiali conformemente alla gerarchia dei rifiuti e alle prescrizioni generali di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e agli articoli 32, 34, 35 e 36 del presente regolamento.	(d) trattano tutti i veicoli fuori uso e le loro parti, componenti e materiali conformemente ***ai principi dell'economia circolare,*** alla gerarchia dei rifiuti e alle prescrizioni generali di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e agli articoli 32, 34, 35 e 36 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1311
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) trattano tutti i veicoli fuori uso e le loro parti, componenti e materiali conformemente alla gerarchia dei rifiuti e alle prescrizioni generali di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE ***e agli articoli 32, 34, 35 e 36 del presente regolamento***.	(d) trattano tutti i veicoli fuori uso e le loro parti, componenti e materiali conformemente alla gerarchia dei rifiuti e alle prescrizioni generali di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.

Or. en

Emendamento 1312
Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) inviano la scocca del veicolo fuori uso, dopo la depurazione e la demolizione, a un impianto di frantumazione e ottengono la relativa prova documentale da presentare.

Or. en

Motivazione

Dopo la manipolazione da parte dell'impianto di trattamento autorizzato, la scocca deve essere consegnata a un'impresa di frantumazione autorizzata che dovrebbe fornire all'impianto di trattamento autorizzato una prova del ricevimento. Ciò al fine di impedire il trattamento illegale dei rifiuti e pericoli per l'ambiente e la salute. L'aggiunta di quest'ultima lettera è necessaria per garantire flussi di rifiuti sicuri, trasparenti e autorizzati.

Emendamento 1313
Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) inviano tutti i veicoli dopo la depurazione e la rimozione delle parti a un impianto che ne effettui la frantumazione.

Or. en

Motivazione

Secondo l'attuale formulazione, la scocca di un veicolo fuori uso (che ancora contiene materie plastiche e altri materiali) dopo essere passata da un impianto di trattamento autorizzato potrebbe arrivare agli impianti di trattamento dell'acciaio per la fusione. Ciò rappresenta un grave danno per l'ambiente in termini di emissioni e di non conformità agli obiettivi del recupero.

Emendamento 1314
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per modificare l'allegato VII adattando gli obblighi minimi di trattamento per i veicoli fuori uso in modo da adeguarli al progresso tecnico**.**	4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per modificare l'allegato VII adattando gli obblighi minimi di trattamento per i veicoli fuori uso in modo da adeguarli al progresso tecnico ***relativo alle tecnologie di trattamento, tra cui:***
	(a) aggiungere ed eliminare le parti e i materiali elencati nell'allegato VII, parte C, o eseguirne la revisione;
	(b) rivedere i valori-obiettivo relativi alle frazioni derivate di cui all'allegato VII, parte G, punto 2;
	(c) ampliare l'elenco dei tipi di leghe di alluminio di cui all'allegato VII, parte G, punto 2 ter;

Or. en

Emendamento 1315
Pascal Canfin, Yvan Verougstraete, Sandro Gozi

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per modificare l'allegato VII adattando gli obblighi minimi di trattamento per i veicoli fuori uso in modo da adeguarli al progresso tecnico**.**	4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per modificare l'allegato VII adattando gli obblighi minimi di trattamento per i veicoli fuori uso in modo da adeguarli al progresso tecnico ***relativo alle tecnologie di trattamento, tra cui:***

Or. en

Emendamento 1316
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per modificare l'allegato VII adattando gli obblighi minimi di trattamento per i veicoli fuori uso in modo da adeguarli al progresso tecnico.	4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per modificare l'allegato VII adattando gli obblighi minimi di trattamento per i veicoli fuori uso in modo da adeguarli al progresso tecnico ***relativo alle tecnologie di trattamento***.

Or. en

Emendamento 1317
Pascal Canfin, Yvan Verougstraete, Sandro Gozi

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a) aggiungere ed eliminare le parti e i materiali elencati nell'allegato VII, parte C, o eseguirne la revisione;

Or. en

Emendamento 1318
Pascal Canfin, Yvan Verougstraete, Sandro Gozi

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b) rivedere gli obblighi di qualità delle frazioni derivate di cui all'allegato VII, parte G;

Or. en

Emendamento 1319
Pascal Canfin, Yvan Verougstraete, Sandro Gozi

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c) ampliare l'elenco dei tipi di leghe di alluminio di cui all'allegato VII, parte G, punto 2, lettera b);

Or. en

Emendamento 1320
Pascal Canfin, Yvan Verougstraete, Sandro Gozi

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d) aggiungere obblighi di qualità per migliorare la separazione della plastica riciclabile e valori-obiettivo per le successive tecnologie di riciclaggio applicabili, di cui all'allegato VII, parte G, punto 2.

Or. en

Emendamento 1321
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a) 1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione istituisce una piattaforma a livello dell'UE per l'acquisto e la vendita di parti di veicoli usate. Garantisce che anche gli operatori di trattamento dei rifiuti autorizzati possano partecipare a tale piattaforma.
	2. L'UE fornisce un sostegno finanziario affinché le parti usate di veicoli fuori uso trattati nell'UE siano utilizzate per le riparazioni di veicoli nell'UE.
	3. Gli Stati membri istituiscono incentivi finanziari (ad esempio riduzione dell'IVA) per incoraggiare l'uso di parti di veicoli usate.

Or. en

Motivazione

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione europea creerà un elenco delle piattaforme dedicate alle parti usate, già esistenti, a cui partecipano

anche i rivenditori di veicoli fuori uso, e lo metterà a disposizione del pubblico. L'UE sta incentivando l'uso di parti usate di veicoli fuori uso mediante sovvenzioni. Anche gli Stati membri stanno istituendo incentivi finanziari per incoraggiare l'uso di parti di veicoli usate.

Emendamento 1322
Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri incoraggiano gli impianti di trattamento autorizzati a introdurre sistemi di gestione ambientale certificati a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009.	5. Gli Stati membri incoraggiano gli impianti di trattamento autorizzati a introdurre sistemi di gestione ambientale certificati ***e a condurre audit annuali*** a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009.

Or. en

Motivazione

Alcuni Stati membri effettuano audit, altri no. Sarebbe opportuno provvedere all'armonizzazione, eliminando le lacune e le differenze nel monitoraggio della legislazione e creando condizioni di parità tra i diversi impianti di trattamento autorizzati e tra gli Stati membri.

Emendamento 1323
Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 28	***soppresso***
Prescrizioni generali per la frantumazione	
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli impianti di trattamento autorizzati e gli altri gestori di rifiuti esigono che i veicoli fuori uso loro	

conferiti per la frantumazione siano corredati di:

(a) documentazione del veicolo fuori uso, comprendente il numero di identificazione del veicolo (Vehicle Identification Number, VIN);

(b) una copia del certificato di rottamazione rilasciato per il veicolo fuori uso.

2. Gli impianti di trattamento autorizzati e i gestori di rifiuti che ricevono veicoli fuori uso non conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1:

(a) segnalano la non conformità all'autorità competente;

(b) si astengono dall'utilizzare i veicoli fuori uso non conformi nelle loro operazioni di frantumazione, salvo se autorizzati a farlo dall'autorità competente.

3. I gestori di rifiuti che effettuano la frantumazione di veicoli fuori uso non mischiano i veicoli fuori uso e loro parti, componenti e materiali con rifiuti di imballaggio e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Or. pl

Emendamento 1324
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli impianti di trattamento autorizzati e gli altri gestori di rifiuti esigono che i veicoli	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli impianti di trattamento autorizzati e gli altri gestori di rifiuti esigono che i veicoli

fuori uso loro conferiti per la frantumazione siano corredati di:	fuori uso loro conferiti per la frantumazione ***siano depurati a norma dell'articolo 29, le loro parti e componenti siano rimossi a norma dell'articolo 30 e*** siano corredati di:

Or. en

Emendamento 1325
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) una copia del certificato rilasciato dall'impresa di demolizione attestante che il veicolo fuori uso è stato trattato in conformità delle condizioni stabilite nelle loro autorizzazioni, nonché in conformità del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1326
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le imprese di frantumazione possono ricevere solo scocche trattate come descritto nell'allegato VII, parti B e C, e previa rimozione da parte delle imprese di demolizione autorizzate delle parti per il riutilizzo.

Or. en

Emendamento 1327
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli impianti di trattamento autorizzati e i gestori di rifiuti che ricevono veicoli fuori uso non conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1:	***soppresso***
(a) segnalano la non conformità all'autorità competente;	
(b) si astengono dall'utilizzare i veicoli fuori uso non conformi nelle loro operazioni di frantumazione, salvo se autorizzati a farlo dall'autorità competente.	

Or. en

Motivazione

L'articolo 28, paragrafo 2, stabilisce che taluni veicoli fuori uso possono essere frantumati solo previa approvazione dell'autorità competente. Respingiamo rigorosamente la richiesta di un'approvazione ufficiale distinta dei veicoli fuori uso privi di un numero di identificazione del veicolo o di una prova di riciclaggio; tale procedura inciderebbe sul buon funzionamento dell'intero processo di riciclaggio dei veicoli fuori uso e rappresenterebbe nella pratica un onere burocratico aggiuntivo per le imprese di gestione dei rifiuti.

Emendamento 1328
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) si astengono dall'utilizzare i veicoli fuori uso non conformi nelle loro operazioni di frantumazione, salvo se autorizzati a farlo dall'autorità competente.	(b) si astengono dall'utilizzare i veicoli fuori uso non conformi nelle loro operazioni di frantumazione, salvo se autorizzati a farlo dall'autorità competente ***, o fintanto che non abbiano rispettato tutte le fasi necessarie al trattamento del***

veicolo fuori uso conformemente agli articoli 29 e 30.

Or. en

Emendamento 1329
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) conferiscono il veicolo fuori uso a un'impresa di demolizione autorizzata se non è conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Emendamento 1330
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I gestori di rifiuti che effettuano la frantumazione di veicoli fuori uso non mischiano i veicoli fuori uso e loro parti, componenti e materiali con rifiuti di imballaggio e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La frantumazione di rifiuti di imballaggio domestici e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di altri rifiuti metallici viene già effettuata insieme ai veicoli usati. Questo processo non comporta alcun rischio per la salute umana o per l'ambiente. Lo smistamento a valle garantisce che le frazioni post-frantumazione siano di altissima qualità.

Emendamento 1331
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I gestori di rifiuti che effettuano la frantumazione di veicoli fuori uso ***non mischiano*** i veicoli fuori uso e loro parti, componenti e materiali ***con*** rifiuti di imballaggio e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.	3. ***Gli impianti di trattamento autorizzati e*** i gestori di rifiuti che effettuano la frantumazione di veicoli fuori uso ***frantumano solo*** i veicoli fuori uso e loro parti, componenti e materiali ***assieme ai*** rifiuti di imballaggio e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ***e altri rifiuti, se i criteri e i valori limite di cui all'allegato VII, parte G, punti 1) e 2) sono stati rispettati***.

Or. en

Emendamento 1332
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I gestori di rifiuti che effettuano la frantumazione di veicoli fuori uso non mischiano i veicoli fuori uso e loro parti, componenti e materiali con rifiuti di imballaggio e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.	3. I gestori di rifiuti che effettuano la frantumazione di veicoli fuori uso non mischiano i veicoli fuori uso e loro parti, componenti e materiali con rifiuti di imballaggio e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ***e rispettano i criteri e i valori limite di all'allegato VII, parte G***.

Or. en

Emendamento 1333
Pascal Canfin, Yvan Verougstraete, Sandro Gozi

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I gestori di rifiuti che effettuano la frantumazione di veicoli fuori uso non mischiano i veicoli fuori uso e loro parti, componenti e materiali con rifiuti di imballaggio e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.	3. I gestori di rifiuti che effettuano la frantumazione di veicoli fuori uso non mischiano i veicoli fuori uso e loro parti, componenti e materiali con rifiuti di imballaggio e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ***se i criteri e i valori limite di cui all'allegato VII, parte 1, sono stati rispettati***.

Or. en

Emendamento 1334
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I gestori di rifiuti che effettuano la frantumazione di veicoli fuori uso non mischiano i veicoli fuori uso e loro parti, componenti e materiali con rifiuti di imballaggio e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.	3. ***Gli impianti di trattamento autorizzati e*** i gestori di rifiuti che effettuano la frantumazione di veicoli fuori uso non mischiano i veicoli fuori uso e loro parti, componenti e materiali con rifiuti di imballaggio e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Or. en

Emendamento 1335
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I gestori di rifiuti che effettuano la frantumazione di veicoli fuori uso ***non mischiano*** i veicoli fuori uso e loro parti, componenti e materiali con rifiuti di	3. I gestori di rifiuti che effettuano la frantumazione di veicoli fuori uso ***possono mischiare*** i veicoli fuori uso e loro parti, componenti e materiali con rifiuti di

imballaggio e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.	imballaggio e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Or. es

Emendamento 1336
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I gestori di rifiuti, durante la frantumazione, garantiscono che l'acciaio, l'alluminio e il rame in uscita siano conformi agli elevati livelli di qualità definiti nell'allegato VII, parte G.

Or. en

Emendamento 1337
Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Non appena possibile dopo il*** conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato, quest'ultimo depura il veicolo prima di sottoporlo a ulteriore trattamento, conformemente agli obblighi minimi di cui all'allegato VII, parte B.	1. ***Entro 30 giorni dal*** conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato, quest'ultimo depura il veicolo prima di sottoporlo a ulteriore trattamento, conformemente agli obblighi minimi di cui all'allegato VII, parte B.

Or. en

Motivazione

L'espressione "Non appena possibile dopo il conferimento" non sembra adeguata e non implica un lasso di tempo definito.

Emendamento 1338
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Non appena possibile dopo il*** conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato, quest'ultimo depura il veicolo prima di sottoporlo a ulteriore trattamento, conformemente agli obblighi minimi di cui all'allegato VII, parte B.	1. ***Entro 15 giorni dal*** conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato, quest'ultimo depura il veicolo prima di sottoporlo a ulteriore trattamento, conformemente agli obblighi minimi di cui all'allegato VII, parte B.

Or. en

Emendamento 1339
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Non appena possibile dopo il*** conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato, quest'ultimo depura il veicolo prima di sottoporlo a ulteriore trattamento, conformemente agli obblighi minimi di cui all'allegato VII, parte B.	1. ***Entro 30 giorni dal*** conferimento del veicolo fuori uso all'impianto di trattamento autorizzato, quest'ultimo depura il veicolo prima di sottoporlo a ulteriore trattamento, conformemente agli obblighi minimi di cui all'allegato VII, parte B.

Or. en

Emendamento 1340
Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I fluidi e i liquidi elencati nell'allegato VII, parte B, sono raccolti e conservati separatamente, conformemente agli obblighi di cui all'allegato VII, parte A. Gli oli usati sono raccolti e conservati separatamente dagli altri fluidi e liquidi e trattati conformemente all'articolo 21 della direttiva 2008/98/CE.	2. I fluidi e i liquidi elencati nell'allegato VII, parte B, sono raccolti e conservati separatamente, conformemente agli obblighi di cui all'allegato VII, parte A. Gli oli usati sono raccolti e conservati separatamente dagli altri fluidi e liquidi e trattati conformemente all'articolo 21 della direttiva 2008/98/CE. ***I fluidi dei sistemi di condizionamento d'aria utilizzati nei sistemi di gestione termica sono raccolti e conservati separatamente dagli altri fluidi. Tali refrigeranti sono recuperati e rigenerati conformemente al regolamento (UE) 2024/573 e, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, è opportuno dare priorità al riciclaggio e alla reintegrazione.***

Or. en

Motivazione

I refrigeranti utilizzati nei sistemi di condizionamento, riscaldamento e gestione termica possono essere recuperati, rigenerati e riutilizzati in apparecchiature nuove o esistenti. Nell'UE il recupero dei refrigeranti è ampiamente diffuso, ma si può fare di più affinché i refrigeranti siano recuperati e rigenerati in modo appropriato alla fine del ciclo di vita di un veicolo e riutilizzati per sfruttarne le potenzialità offerte dalla circolarità. Le macchine per il recupero sono ampiamente disponibili e consentono processi di pulizia di base, che permettono di rendere il refrigerante recuperato pronto per il riciclaggio o il recupero.

Emendamento 1341
Jens Gieseke, Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I fluidi e i liquidi elencati nell'allegato VII, parte B, sono raccolti e conservati separatamente, conformemente agli obblighi di cui all'allegato VII, parte A. Gli oli usati sono raccolti e conservati separatamente dagli altri fluidi e liquidi e	2. I fluidi e i liquidi elencati nell'allegato VII, parte B, sono raccolti e conservati separatamente, conformemente agli obblighi di cui all'allegato VII, parte A. Gli oli usati sono raccolti e conservati separatamente dagli altri fluidi e liquidi e

trattati conformemente all'articolo 21 della direttiva 2008/98/CE.	trattati conformemente all'articolo 21 della direttiva 2008/98/CE.
	I fluidi dei sistemi di condizionamento d'aria utilizzati nei sistemi di gestione termica sono raccolti e conservati separatamente dagli altri fluidi e sono recuperati conformemente al regolamento (UE) 2024/573 e, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono riciclati o rigenerati e riutilizzati.

Or. en

Motivazione

Il fluido del sistema di condizionamento d'aria può essere recuperato, riciclato o rigenerato e riutilizzato in apparecchiature nuove o esistenti e contribuire all'economia circolare. Le macchine per il recupero sono ampiamente disponibili e consentono processi di pulizia di base e il recupero di refrigeranti. Prima del riutilizzo, ogni refrigerante è sottoposto a rigorosi test che ne certificano la conformità alle norme internazionali (AHRI, SAE). Da questo punto di vista, i refrigeranti nuovi e riciclati offrono prestazioni equivalenti per l'uso previsto.

Emendamento 1342
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 30	***soppresso***
Rimozione obbligatoria di parti e componenti per il riutilizzo e il riciclaggio prima della frantumazione	
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte C, siano rimossi dal veicolo fuori uso prima della frantumazione, dopo il completamento delle operazioni di	

depurazione di cui all'articolo 29.

2.

Il paragrafo 1 non si applica se l'impianto di trattamento autorizzato dimostra che le tecnologie post-frantumazione separano i materiali dalle parti e dai componenti elencati nell'allegato VII, parte C, voci da 13 a 19, con la stessa efficienza dei processi di demolizione manuale o dei processi di smontaggio semiautomatizzati.

Ai fini del primo comma, l'impianto di trattamento autorizzato fornisce le informazioni elencate nell'allegato VII, parte G.

3.

In aggiunta agli obblighi di cui all'articolo 35 della direttiva 2008/98/CE, gli impianti di trattamento autorizzati tengono i registri dei veicoli fuori uso che sono trattati senza la previa rimozione di parti, componenti e materiali conformemente al paragrafo 2, compresi il nome e l'indirizzo degli impianti di trattamento e il numero di identificazione (VIN) dei veicoli fuori uso così trattati.

Gli impianti di trattamento autorizzati trasmettono all'autorità competente le informazioni contenute nei registri di cui al primo comma conformemente all'articolo 49, paragrafo 6.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi in materia di rimozione di cui all'articolo 30 e all'allegato VII, parte C, sono ritenuti un onere sproporzionato per i gestori di rifiuti e le imprese di frantumazione in considerazione dell'insufficiente garanzia offerta dai mercati finali per le parti e i componenti dei veicoli fuori uso demoliti.

Emendamento 1343
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Rimozione obbligatoria di parti e componenti per il riutilizzo e il riciclaggio prima della frantumazione	Rimozione obbligatoria di parti e componenti per il riutilizzo***, la rifabbricazione, la riparazione*** e il riciclaggio prima della frantumazione

Or. en

Emendamento 1344
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Rimozione obbligatoria di parti e componenti per il riutilizzo e il riciclaggio prima della frantumazione	Rimozione obbligatoria di parti e componenti per il riutilizzo***, la rifabbricazione, la riparazione*** e il riciclaggio prima della frantumazione

Or. en

Emendamento 1345
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte C, siano rimossi dal veicolo fuori uso prima della frantumazione, dopo il completamento	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte C, siano rimossi dal veicolo fuori uso prima della frantumazione ***o compattazione***, dopo il

delle operazioni di depurazione di cui all'articolo 29.	completamento delle operazioni di depurazione di cui all'articolo 29 ***in modo non distruttivo per quanto riguarda le parti e i componenti potenzialmente riutilizzabili, rifabbricabili o ricondizionabili a norma dell'articolo 31***. ***Gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che le parti e i componenti rimossi di cui al primo comma che non hanno un potenziale di riutilizzo, rifabbricazione o ricondizionamento siano avviati al riciclaggio conformemente alle prescrizioni per il trattamento di cui all'allegato VII, parte F.***

Or. en

Emendamento 1346
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte C, siano rimossi dal veicolo fuori uso prima della frantumazione, dopo il completamento delle operazioni di depurazione di cui all'articolo 29.	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte C, ***adatti al riutilizzo, alla rifabbricazione o al ricondizionamento,*** siano rimossi dal veicolo fuori uso prima della frantumazione, dopo il completamento delle operazioni di depurazione di cui all'articolo 29***, purché tali operazioni sino tecnicamente ed economicamente idonee***. ***Le scocche di veicoli fuori uso e le parti e i componenti non idonei al riutilizzo, alla rifabbricazione o al ricondizionamento dovrebbero essere avviati al riciclaggio.***

Or. en

Emendamento 1347
Stefan Köhler, Christian Doleschal, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte C, siano rimossi dal veicolo fuori uso prima della frantumazione**,** dopo il completamento delle operazioni di depurazione di cui all'articolo 29.	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte C, siano rimossi dal veicolo fuori uso prima della frantumazione***. Prima della demolizione occorre valutare, ove possibile, tali parti e componenti a norma dell'articolo 31. Tale valutazione è effettuata*** dopo il completamento delle operazioni di depurazione di cui all'articolo 29.

Or. de

Motivazione

La valutazione dei componenti e delle parti per quanto riguarda la loro idoneità al riutilizzo, alla rifabbricazione, al ricondizionamento o al riciclaggio dovrebbe essere effettuata prima della demolizione e non successivamente.

Emendamento 1348
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [***OP: inserire la data corrispondente al*** primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte C, siano rimossi dal veicolo fuori uso prima della	1. Dal [primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte C, siano rimossi dal veicolo fuori uso prima della frantumazione***. Prima dello smontaggio, se***

frantumazione**,** dopo il completamento delle ***operazioni*** di depurazione di cui all'articolo 29.	***possibile, è effettuata una valutazione di tali parti e componenti, conformemente all'articolo 31. Tale valutazione è effettuata*** dopo il completamento delle ***misure*** di depurazione ***del veicolo*** di cui all'articolo 29.

Or. en

Motivazione

La valutazione (costruzione) delle parti per quanto riguarda la loro idoneità al riutilizzo, al ricondizionamento, alla revisione o al riciclaggio dovrebbe essere effettuata prima dello smontaggio e non dopo.

Emendamento 1349
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***36*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte C, siano rimossi dal veicolo fuori uso prima della frantumazione, dopo il completamento delle operazioni di depurazione di cui all'articolo 29.	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***12*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte C, ***come pure le parti contenenti materie prime critiche,*** siano rimossi dal veicolo fuori uso prima della frantumazione ***o compattazione***, dopo il completamento delle operazioni di depurazione di cui all'articolo 29 ***in modo non distruttivo***.

Or. en

Emendamento 1350
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte C, siano rimossi dal veicolo fuori uso prima della frantumazione, dopo il completamento delle operazioni di depurazione di cui all'articolo 29.	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte C, siano rimossi dal veicolo fuori uso prima della frantumazione ***o compattazione***, dopo il completamento delle operazioni di depurazione di cui all'articolo 29.

Or. en

Emendamento 1351
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***36*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte C, siano rimossi dal veicolo fuori uso prima della frantumazione, dopo il completamento delle operazioni di depurazione di cui all'articolo 29.	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***72*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte C, siano rimossi dal veicolo fuori uso prima della frantumazione, dopo il completamento delle operazioni di depurazione di cui all'articolo 29.

Or. en

Emendamento 1352
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che le parti e i componenti rimossi di cui al primo comma che non hanno un potenziale di riutilizzo, rifabbricazione o ricondizionamento siano avviati al riciclaggio conformemente alle prescrizioni per il trattamento di cui all'allegato VII, parte F.

Or. en

Emendamento 1353
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli impianti di trattamento autorizzati garantiscono che le parti e i componenti rimossi di cui al primo comma che non hanno un potenziale di riutilizzo, rifabbricazione o ricondizionamento a norma dell'articolo 31 siano avviati al riciclaggio conformemente alle prescrizioni per il trattamento di cui all'allegato VII, parte F.

Or. en

Emendamento 1354
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Solo gli impianti di trattamento

	autorizzati possono accettare, depurare e rimuovere le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte C, dei veicoli fuori uso.

Or. en

Emendamento 1355
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il paragrafo 1 non si applica se l'impianto di trattamento autorizzato dimostra che le tecnologie post-frantumazione separano i materiali dalle parti e dai componenti elencati nell'allegato VII, parte C, voci da 13 a 19, con la stessa efficienza dei processi di demolizione manuale o dei processi di smontaggio semiautomatizzati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1356
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il paragrafo 1 non si applica se l'impianto di trattamento autorizzato dimostra che le tecnologie post-frantumazione separano i materiali dalle parti e dai componenti elencati nell'allegato VII, ***parte C***, voci ***da*** 13 ***a*** 19, con la stessa efficienza dei processi di demolizione manuale o dei processi di smontaggio semiautomatizzati.	***Non è obbligatorio rimuovere le parti o i componenti che non hanno un potenziale di riutilizzo, rifabbricazione o ricondizionamento prima della frantumazione*** se l'impianto di trattamento autorizzato dimostra che le tecnologie post-frantumazione separano i materiali dalle parti e dai componenti elencati nell'allegato VII, voci ***4, 6,*** 13***, 14, 17, 18,*** 19, con la stessa efficienza dei processi di demolizione manuale o dei processi di

	smontaggio semiautomatizzati ***e che i criteri e i valori limite di cui all'allegato VII, parte G, punti 1 e 2, sono soddisfatti. Ai fini del primo comma, gli impianti di trattamento autorizzati forniscono le informazioni di cui all'allegato VII, parte G, punto 3***.

Or. en

Emendamento 1357
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il paragrafo 1 non ***si applica*** se l'impianto di trattamento autorizzato dimostra che le tecnologie post-frantumazione separano i materiali dalle parti e dai componenti elencati nell'allegato VII, parte C, voci ***da*** 13 ***a*** 19, con la stessa efficienza dei processi di demolizione manuale o dei processi di smontaggio semiautomatizzati.	Non ***è obbligatorio rimuovere le parti o i componenti che non hanno un potenziale di riutilizzo, rifabbricazione o ricondizionamento prima della frantumazione o compattazione*** se l'impianto di trattamento autorizzato dimostra che le tecnologie post-frantumazione separano i materiali dalle parti e dai componenti elencati nell'allegato VII, parte C, voci ***4, 6,*** 13***, 14, 17, 18,*** 19, con la stessa efficienza dei processi di demolizione manuale o dei processi di smontaggio semiautomatizzati ***e che i criteri e valori limite di cui all'allegato VII, parte G, punti 1 e 2, sono soddisfatti***.

Or. en

Emendamento 1358
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il paragrafo 1 non ***si applica*** se l'impianto	Non ***è obbligatorio rimuovere le parti o i***

di trattamento autorizzato dimostra che le tecnologie post-frantumazione separano i materiali dalle parti e dai componenti elencati nell'allegato VII, parte C, voci ***da 13 a 19***, con la stessa efficienza dei processi di demolizione manuale o dei processi di smontaggio semiautomatizzati.	***componenti che non hanno un potenziale di riutilizzo, rifabbricazione o ricondizionamento prima della frantumazione o della compattazione*** se l'impianto di trattamento autorizzato dimostra ***che non vi è potenziale e*** che le tecnologie post-frantumazione separano i materiali dalle parti e dai componenti elencati nell'allegato VII, parte C, voci ***14 e 17***, con la stessa efficienza dei processi di demolizione manuale o dei processi di smontaggio semiautomatizzati ***e che i criteri e valori limite di cui all'allegato VII, parte G, sono soddisfatti***.

Or. en

Emendamento 1359
Pascal Canfin, Yvan Verougstraete, Sandro Gozi

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il paragrafo 1 non ***si applica*** se l'impianto di trattamento autorizzato dimostra che le tecnologie post-frantumazione separano i materiali dalle parti e dai componenti elencati nell'allegato VII, parte C, voci ***da*** 13 ***a*** 19, con la stessa efficienza dei processi di demolizione manuale o dei processi di smontaggio semiautomatizzati.	Non ***è obbligatorio rimuovere le parti o i componenti che non hanno un potenziale di riutilizzo, rifabbricazione o ricondizionamento prima della frantumazione*** se l'impianto di trattamento autorizzato dimostra che le tecnologie post-frantumazione separano i materiali dalle parti e dai componenti elencati nell'allegato VII, parte C, voci ***4, 6,*** 13, ***14 e*** 19, con la stessa efficienza dei processi di demolizione manuale o dei processi di smontaggio semiautomatizzati ***e che i criteri e valori limite di cui all'allegato VII, parte G, sono soddisfatti***.

Or. en

Emendamento 1360
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il paragrafo 1 non ***si applica*** se l'impianto di trattamento autorizzato dimostra che le tecnologie ***post-***frantumazione ***separano*** i materiali dalle parti e dai componenti elencati nell'allegato VII, parte C, voci ***da*** 13 ***a*** 19, con la stessa efficienza dei processi di ***demolizione*** manuale o dei processi di smontaggio semiautomatizzati.	***Le parti o i componenti che*** non ***hanno un potenziale di riutilizzo, rifabbricazione o ricondizionamento non devono necessariamente essere rimossi prima della frantumazione*** se l'impianto di trattamento autorizzato dimostra che le tecnologie ***di*** frantumazione ***possono separare*** i materiali dalle parti e dai componenti elencati nell'allegato VII, parte C, voci ***4, 6,*** 13, ***14, 17, 18,*** 19, con la stessa efficienza dei processi di ***smontaggio*** manuale o dei processi di smontaggio semiautomatizzati ***o se i criteri e i valori limite di cui all'allegato VII, parte G, punti 1 e 2, sono soddisfatti***.

Or. en

Motivazione

Components must be removed before shredding and compacting. Once an ELV is pressed, it is no longer possible to disassemble it, so it is important to clarify this in the legal text. Some changes are proposed in the list of components that can remain in the vehicle frame for shredding. The proposed list is closely linked to achieving the aluminum fractions suggested below for Annex VII – Part G (new part). In particular, 4) and 6) can remain in the car if proper sorting of the scrap is achieved by sorting the aluminum scrap into 4 families, as proposed. Heat exchangers (No. 16) must always be removed before shredding.

Emendamento 1361
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il paragrafo 1 non si applica se l'impianto di trattamento autorizzato dimostra che le tecnologie post-frantumazione separano i materiali dalle parti e dai componenti elencati nell'allegato VII, parte C, voci da ***13*** a ***19***, con la stessa efficienza dei	Il paragrafo 1 non si applica se l'impianto di trattamento autorizzato dimostra che le tecnologie post-frantumazione separano i materiali dalle parti e dai componenti elencati nell'allegato VII, parte C, voci da ***8*** a ***11,*** con la stessa efficienza***, e producendo***

processi di demolizione manuale o dei processi di smontaggio semiautomatizzati.	***materiale riciclato equivalente,*** dei processi di demolizione manuale o dei processi di smontaggio semiautomatizzati ***oppure se non esiste domanda per le parti o i componenti usati corrispondenti a tali voci***.

Or. en

Motivazione

La rimozione dei componenti deve essere tecnicamente fattibile, efficace sotto il profilo dei costi e proporzionata, garantendo chiari scopi di riutilizzo. La demolizione manuale obbligatoria dovrebbe essere richiesta solo quando è essenziale per i risultati desiderati. Il riciclaggio dovrebbe sfruttare la tecnologia più avanzata ogni volta che è possibile.

Emendamento 1362
Silvia Sardone, Valérie Deloge, Aldo Patriciello, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Matthieu Valet, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Susanna Ceccardi, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il paragrafo 1 non si applica se l'impianto di trattamento autorizzato dimostra che le tecnologie post-frantumazione separano i materiali dalle parti e dai componenti elencati nell'allegato VII, parte C, voci da ***13*** a ***19***, con la stessa efficienza dei processi di demolizione manuale o dei processi di smontaggio semiautomatizzati.	Il paragrafo 1 non si applica se l'impianto di trattamento autorizzato dimostra che le tecnologie post-frantumazione separano i materiali dalle parti e dai componenti elencati nell'allegato VII, parte C, voci da ***8*** a ***11***, con la stessa efficienza***, e producendo materiale riciclato equivalente,*** dei processi di demolizione manuale o dei processi di smontaggio semiautomatizzati ***oppure se non esiste domanda per le parti o i componenti usati corrispondenti a tali voci***.

Or. en

Emendamento 1363
Ivars Ijabs, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il paragrafo 1 non si applica se l'impianto di trattamento autorizzato dimostra che le tecnologie post-frantumazione separano i materiali dalle parti e dai componenti elencati nell'allegato VII, parte C, voci da ***13*** a ***19***, con la stessa efficienza dei processi di demolizione manuale o dei processi di smontaggio semiautomatizzati.	Il paragrafo 1 non si applica se l'impianto di trattamento autorizzato dimostra che le tecnologie post-frantumazione separano i materiali dalle parti e dai componenti elencati nell'allegato VII, parte C, voci da ***7*** a ***9,*** con la stessa efficienza***, e producendo materiale riciclato equivalente,*** dei processi di demolizione manuale o dei processi di smontaggio semiautomatizzati ***oppure se non esiste domanda per le parti o i componenti usati corrispondenti a tali voci***.

Or. en

Emendamento 1364
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il paragrafo 1 non si applica se l'impianto di trattamento autorizzato dimostra che le tecnologie post-frantumazione separano i materiali dalle parti e dai componenti elencati nell'allegato VII, parte C, voci da ***13*** a ***19***, con la stessa efficienza dei processi di demolizione manuale o dei processi di smontaggio semiautomatizzati.	Il paragrafo 1 non si applica se l'impianto di trattamento autorizzato dimostra che le tecnologie post-frantumazione separano i materiali dalle parti e dai componenti elencati nell'allegato VII, parte C, voci da ***8*** a ***11***, con la stessa efficienza***, e producendo materiale riciclato equivalente,*** dei processi di demolizione manuale o dei processi di smontaggio semiautomatizzati ***oppure se non esiste domanda per le parti o i componenti usati corrispondenti a tali voci***.

Or. en

Emendamento 1365
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il paragrafo 1 non si applica se l'impianto di trattamento autorizzato dimostra che le tecnologie post-frantumazione separano i materiali dalle parti e dai componenti elencati nell'allegato VII, parte C, ***voci da 13 a 19,*** con la stessa efficienza dei processi di demolizione manuale o dei processi di smontaggio semiautomatizzati.	Il paragrafo 1 non si applica se l'impianto di trattamento autorizzato dimostra che le tecnologie post-frantumazione separano i materiali dalle parti e dai componenti elencati nell'allegato VII, parte C, con la stessa efficienza dei processi di demolizione manuale o dei processi di smontaggio semiautomatizzati.

Or. es

Emendamento 1366
Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il paragrafo 1 non si applica se l'impianto di trattamento autorizzato dimostra che le tecnologie post-frantumazione separano i materiali dalle parti e dai componenti elencati nell'allegato VII, parte C, ***voci da 13 a 19,*** con la stessa efficienza dei processi di demolizione manuale o dei processi di smontaggio semiautomatizzati.	Il paragrafo 1 non si applica se l'impianto di trattamento autorizzato dimostra che le tecnologie post-frantumazione separano i materiali dalle parti e dai componenti elencati nell'allegato VII, parte C, con la stessa efficienza dei processi di demolizione manuale o dei processi di smontaggio semiautomatizzati.

Or. en

Motivazione

Tutte le parti e i componenti di cui all'allegato dovrebbero essere ammissibili all'esenzione se il risultato è uguale per tutti e non vi è domanda di mercato per i componenti rimossi, al fine di mantenere la neutralità tecnologica e consentire agli impianti di post-frantumazione di sviluppare nuove tecnologie di separazione anche per evitare un maggiore impatto ambientale derivante dal trasporto separato di tali parti, dopo la rimozione negli impianti di trattamento autorizzato, verso la stessa destinazione se sul mercato non vi è domanda per esse.

Emendamento 1367
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, l'impianto di trattamento autorizzato fornisce le informazioni elencate nell'allegato VII, parte G.	Ai fini del primo comma, l'impianto di trattamento autorizzato fornisce le informazioni elencate nell'allegato VII, parte G, ***punti 1, 2 e 3 e rispetta le prescrizioni di qualità delle frazioni derivate di cui all'allegato VII, punto 3 bis***.

Or. en

Emendamento 1368
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 31	***soppresso***
Prescrizioni relative alle parti e ai componenti rimossi	
1.	
Tutte le parti e i componenti rimossi dal veicolo fuori uso a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, sono valutati per determinare se sono idonei:	
(a) al riutilizzo, conformemente all'allegato VII, parte D, punto 1, lettera a);	
(b) alla rifabbricazione o al ricondizionamento, conformemente all'allegato VII, parte D, punto 1, lettera b);	
(c) al riciclaggio; oppure	
(d) ad altre operazioni di trattamento, tenendo conto degli obblighi di	

trattamento specifici di cui all'allegato VII, parte F.

Le parti e i componenti idonei al riutilizzo, alla rifabbricazione o al ricondizionamento non sono considerati rifiuti.

La valutazione è effettuata tenendo conto in particolare della fattibilità tecnica dell'esecuzione dei processi di cui al primo comma e dei requisiti di sicurezza dei veicoli.

La documentazione che conferma l'effettuata valutazione è messa a disposizione, su richiesta, delle autorità nazionali competenti, anche quando le parti e i componenti sono trasportati a fini di riutilizzo, rifabbricazione o ricondizionamento.

2. Le parti e i componenti rimossi idonei al riutilizzo, alla rifabbricazione o al ricondizionamento:

(a) sono etichettati a norma dell'allegato VII, parte D, punto 2;

(b) sono corredati di una garanzia se trasferiti o utilizzati da un'altra persona.

3. Le parti e componenti elencati nell'allegato VII, parte E, non sono riutilizzati.

Or. en

Motivazione

Sembra illogico valutare parti e componenti solo dopo che sono stati rimossi. La decisione in merito all'idoneità di una parte o di un componente alla rimozione manuale dovrebbe innanzitutto basarsi sulla valutazione tecnica delle imprese di gestione dei rifiuti. Successivamente, le parti e i componenti rimossi devono essere valutati tecnicamente, contrassegnati e conservati dalle imprese di gestione dei rifiuti conformemente all'allegato VII, parte D.

Emendamento 1369
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tutte le parti e i componenti rimossi dal veicolo fuori uso a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, ***sono valutati*** per determinare se sono idonei:	***Gli impianti di trattamento autorizzati valutano*** tutte le parti e i componenti rimossi dal veicolo fuori uso a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, ***secondo la gerarchia dei rifiuti*** per determinare se sono idonei***, in ordine di priorità decrescente***:

Or. en

Emendamento 1370
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tutte le parti e i componenti rimossi dal veicolo fuori uso a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, ***sono valutati*** per determinare se sono idonei:	***Gli impianti di trattamento autorizzati valutano*** tutte le parti e i componenti rimossi dal veicolo fuori uso a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, ***secondo la gerarchia dei rifiuti*** per determinare se sono idonei ***, in ordine di priorità decrescente***:

Or. en

Emendamento 1371
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tutte le parti e i componenti rimossi dal veicolo fuori uso a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, ***sono valutati*** per determinare	***Gli impianti di trattamento autorizzati valutano*** tutte le parti e i componenti rimossi dal veicolo fuori uso a norma

se sono idonei:	dell'articolo 30, paragrafo 1, ***conformemente all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE*** per determinare se sono idonei:

Or. en

Emendamento 1372
Stefan Köhler, Christian Doleschal, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tutte le parti e i componenti rimossi dal veicolo fuori uso a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, sono valutati per determinare se sono idonei:	Tutte le parti e i componenti rimossi dal veicolo fuori uso a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, sono valutati***, per quanto possibile, prima della demolizione*** per determinare se sono idonei:

Or. de

Motivazione

La valutazione dei componenti e delle parti per quanto riguarda la loro idoneità al riutilizzo, alla rifabbricazione, al ricondizionamento o al riciclaggio dovrebbe essere effettuata prima della demolizione e non successivamente.

Emendamento 1373
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tutte le parti e i componenti rimossi dal veicolo fuori uso a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, sono valutati per determinare se sono idonei:	Tutte le parti e i componenti rimossi dal veicolo fuori uso a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, sono valutati***, se possibile prima della loro demolizione,*** per determinare se sono idonei:

Or. en

Motivazione

La valutazione (costruzione) delle parti per quanto riguarda la loro idoneità al riutilizzo, al ricondizionamento, alla revisione o al riciclaggio dovrebbe essere effettuata prima dello smontaggio e non dopo.

Emendamento 1374
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tutte le parti e i componenti rimossi dal veicolo fuori uso a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, ***sono valutati*** per determinare se sono idonei:	***Gli impianti di trattamento autorizzati valutano*** tutte le parti e i componenti rimossi dal veicolo fuori uso a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, per determinare se sono idonei:

Or. en

Emendamento 1375
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le parti e i componenti idonei al riutilizzo, alla rifabbricazione o al ricondizionamento non sono considerati rifiuti.	Le parti e i componenti ***costitutivi dei veicoli fuori uso*** idonei al riutilizzo, alla rifabbricazione o al ricondizionamento non sono considerati rifiuti.

Or. en

Emendamento 1376
Pascal Canfin, Yvan Verougstraete, Ivars Ijabs, Andreas Glück

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le parti e i componenti idonei al riutilizzo, alla rifabbricazione o al ricondizionamento non sono considerati rifiuti.	Le parti e i componenti ***costitutivi*** idonei al riutilizzo, alla rifabbricazione o al ricondizionamento non sono considerati rifiuti.

Or. en

Emendamento 1377
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La valutazione è effettuata tenendo conto in particolare della fattibilità tecnica dell'esecuzione dei processi di cui al primo comma e dei requisiti di sicurezza dei veicoli.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti all'articolo 31 tutelano il diritto dei proprietari dei veicoli di riparare, ripristinare e riutilizzare le parti senza inutili ostacoli burocratici. La formulazione originale impone oneri amministrativi e potenziali restrizioni al riutilizzo legittimo, danneggiando la conservazione delle auto d'epoca e l'economia circolare. Dando priorità al riutilizzo e alla riparazione rispetto allo smaltimento, l'emendamento garantisce che gli obiettivi ambientali siano conseguiti senza limitare i diritti di proprietà individuali o aumentare i costi per la manutenzione e il ripristino del veicolo.

Emendamento 1378
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La documentazione che conferma	***soppresso***

l'effettuata valutazione è messa a disposizione, su richiesta, delle autorità nazionali competenti, anche quando le parti e i componenti sono trasportati a fini di riutilizzo, rifabbricazione o ricondizionamento.

Or. en

Emendamento 1379
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La documentazione che conferma l'effettuata valutazione è messa a disposizione, su richiesta, delle autorità nazionali competenti, anche quando le parti e i componenti sono trasportati a fini di riutilizzo, rifabbricazione o ricondizionamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1380
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La documentazione che conferma l'effettuata valutazione è messa a disposizione, su richiesta, delle autorità nazionali competenti, anche quando le parti e i componenti sono trasportati a fini di riutilizzo, rifabbricazione o ricondizionamento.	La documentazione che conferma l'effettuata valutazione è messa a disposizione, su richiesta, delle autorità nazionali competenti, anche quando le parti e i componenti ***costitutivi*** sono trasportati a fini di riutilizzo, rifabbricazione o ricondizionamento.

Or. en

Motivazione

La proposta impone agli impianti di trattamento autorizzati di valutare se le parti e i componenti costitutivi dei veicoli fuori uso soddisfano i criteri di cui all'allegato VII, parte D, prima di essere classificati come non rifiuti. Al fine di garantire la certezza del diritto per la rifabbricazione, tutte le parti e tutti i componenti costitutivi, anche quelli di veicoli usati, non dovrebbero essere considerati automaticamente rifiuti.

Emendamento 1381
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Conservazione del diritto alla riparazione e al riutilizzo
	(a) I proprietari dei veicoli conservano il diritto di riutilizzare, riparare, ripristinare o conservare le parti e i componenti rimossi dai loro veicoli senza richiedere preventivamente l'approvazione alle autorità.
	(b) La valutazione di parti e componenti privilegia il riutilizzo e la riparazione rispetto ad altre opzioni di trattamento, a meno che non vi siano chiare dimostrazioni di rischi per la sicurezza o l'ambiente.
	(c) La documentazione è obbligatoria solo in caso di indagini formali o di controversie in merito alla classificazione delle parti.

Or. en

Emendamento 1382
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Le parti e i componenti rimossi idonei al riutilizzo, alla rifabbricazione o al ricondizionamento***:	2. ***Gli impianti di trattamento autorizzati***:

Or. en

Emendamento 1383
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***sono etichettati*** a norma dell'allegato VII, parte D, punto 2;	(a) ***etichettano, in caso di vendita online, le parti e i componenti rimossi, idonei al riutilizzo*** conformemente all'allegato VII, parte D, punto 2;

Or. en

Emendamento 1384
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) identificare l'impianto di trattamento autorizzato che ha effettuato lo smontaggio e le parti avviate al riutilizzo

Or. it

Emendamento 1385
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le parti e componenti elencati nell'allegato VII, parte E, non sono riutilizzati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1386
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Le*** parti ***e componenti elencati*** nell'allegato VII, parte E, non ***sono riutilizzati***.	3. ***Chiarimento sul divieto di riutilizzo***
	(a) Il divieto di riutilizzo delle parti ***elencate*** nell'allegato VII, parte E non ***impedisce ai proprietari di conservare o ripristinare componenti per veicoli di interesse storico, utilizzo non stradale o per applicazioni soggette a controllo***.
	(b) Le restrizioni di cui alla parte E sono soggette a revisione periodica per garantire che non impongano ostacoli inutili al ripristino dei veicoli o all'economia circolare.

Or. en

Emendamento 1387
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le parti e componenti elencati nell'allegato VII, parte E, ***non sono riutilizzati***.	3. Le parti e componenti elencati nell'allegato VII, parte E, ***possono essere ceduti con garanzia di funzionalità a meno che vengano cedute a ditte autorizzate, che provvederanno a garantirne la funzionalità prima del riutilizzo***.

Or. it

Emendamento 1388
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 32	***soppresso***
Commercio di parti e componenti usati, rifabbricati o ricondizionati	
Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] chiunque commercializzi pezzi di ricambio e componenti usati, rifabbricati o ricondizionati provvede, nel punto di vendita:	
(a) affinché le parti e i componenti siano etichettati conformemente all'allegato VII, parte D, punto 2;	
(b) a corredare di garanzia le parti e componenti usati, rifabbricati o ricondizionati.	

Or. en

Motivazione

Non è chiaro chi acquisti tutte queste parti e componenti riutilizzabili, rifabbricabili o ricondizionati, contrassegnati e conservati dai gestori di rifiuti. Realisticamente, si suppone

che la domanda relativa a tutte le parti che devono essere obbligatoriamente rimosse a norma degli articoli 30 e 31 non sarà molto elevata. Inoltre non va dimenticato che l'età media di un veicolo è di circa 17 anni prima che diventi fuori uso. Non ha senso rimuovere ogni parte riutilizzabile o riparabile da ogni veicolo, poiché non esiste un mercato per queste quantità.

Emendamento 1389
Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ***chiunque commercializzi*** pezzi di ricambio e componenti usati, rifabbricati o ricondizionati provvede, nel punto di vendita:	Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ***solo l'impianto di trattamento autorizzato può commercializzare*** pezzi di ricambio e componenti usati, rifabbricati o ricondizionati ***rimossi da un veicolo fuori uso da un impianto di trattamento autorizzato per essere ulteriormente usati, rifabbricati o ricondizionati e*** provvede, nel punto di vendita:

Or. en

Emendamento 1390
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Adnan Dibrani, Jessica Polfjärd, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ***chiunque commercializzi*** pezzi di ricambio e componenti usati, rifabbricati o ricondizionati provvede, nel punto di vendita:	Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ***qualunque operatore economico che venda*** pezzi di ricambio e componenti usati, rifabbricati o ricondizionati provvede, nel punto di vendita:

Or. en

Emendamento 1391
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ***chiunque*** commercializzi pezzi di ricambio e componenti usati, rifabbricati o ricondizionati provvede***, nel punto di vendita***:	Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ***qualunque persona fisica e giuridica che*** commercializzi pezzi di ricambio e componenti usati, rifabbricati o ricondizionati provvede:

Or. en

Emendamento 1392
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ***chiunque commercializzi*** pezzi di ricambio e componenti usati, rifabbricati o ricondizionati provvede***, nel punto di vendita***:	Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ***qualunque operatore economico che venda*** pezzi di ricambio e componenti usati, rifabbricati o ricondizionati provvede:

Or. en

Emendamento 1393
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] chiunque commercializzi pezzi di ricambio e componenti usati, rifabbricati o ricondizionati provvede***, *nel punto di vendita***:	Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] chiunque commercializzi pezzi di ricambio e componenti usati, rifabbricati o ricondizionati provvede:

Or. it

Emendamento 1394
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***affinché*** le parti e i componenti siano etichettati conformemente all'allegato VII, parte D, punto 2;	(a) ***garantire che*** le parti e i componenti siano etichettati conformemente all'allegato VII, parte D, punto 2***, in caso di vendita online***;

Or. it

Emendamento 1395
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) affinché le parti e i componenti ***siano etichettati conformemente all'allegato VII, parte D***, ***punto 2***;	(a) affinché le parti e i componenti ***contengano l'etichettatura conforme all'articolo 31, paragrafo 2***, ***lettera a)***;

Or. en

Motivazione

Non tutti gli operatori economici, come ad esempio i commercianti, possono garantire che le parti e i componenti soddisfino le funzioni e i livelli di prestazione prescritti. In questi casi, è sufficiente fornire una garanzia.

Emendamento 1396
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) affinché le parti e i componenti siano etichettati conformemente all'allegato VII, parte D, punto 2;	(a) affinché le parti e i componenti siano etichettati conformemente all'allegato VII, parte D, punto 2;

Or. it

Emendamento 1397
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***a corredare di*** garanzia le parti e componenti usati, ***rifabbricati*** o ricondizionati**.**	(b) ***fornire una*** garanzia ***per*** le parti e ***i*** componenti usati, ***rigenerati*** o ricondizionati ***nel caso di vendita al consumatore finale o cederle a centri specializzati di rigenerazione o ricondizionamento***

Or. it

Emendamento 1398
Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) a dimostrare che le parti e i componenti provengono da un impianto di trattamento autorizzato;

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che le parti o i componenti non provengano da circuiti illegali e non presentino rischi per la sicurezza o l'ambiente, la persona o l'organizzazione che commercializza le parti è in grado di dimostrare che i componenti provengono da un impianto di trattamento autorizzato.

Emendamento 1399
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) a vendere solo parti usate provenienti da impianti di trattamento autorizzati;

Or. en

Emendamento 1400
Silvia Sardone, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) a vendere solo parti usate provenienti da impianti di trattamento autorizzati;

Or. en

Emendamento 1401
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) a vendere solo parti usate provenienti da impianti di trattamento autorizzati;

Or. en

Emendamento 1402
Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b ter) a dimostrare il rispetto delle norme di cui ai punti precedenti e a ritenersene responsabile, se il punto vendita è una piattaforma online;

Or. en

Motivazione

Per la vendite online dovrebbero applicarsi le stesse norme delle vendite offline (regolari/fisiche). Per le vendite online è necessario prestare un'attenzione anche maggiore poiché molti traffici illegali avvengono tramite piattaforme online. Solo se le piattaforme sono rese responsabili, può esserci garanzia o almeno un monitoraggio del fenomeno.

Emendamento 1403
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b ter) affinché la parte sia ricollegabile

al numero di identificazione del veicolo fuori uso da cui proviene.

Or. en

Emendamento 1404
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b ter) affinché la parte sia ricollegabile al numero di identificazione del veicolo fuori uso da cui proviene;

Or. en

Emendamento 1405
Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b quater) le piattaforme digitali devono verificare i venditori di parti usate in base ai dati della camera di commercio, ai permessi, all'appartenenza all'associazione o all'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore.

Or. en

Emendamento 1406
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In caso di vendita ai consumatori di parti e componenti usati, rifabbricati o ricondizionati, gli operatori economici garantiscono che tali parti e componenti possono mantenere le funzioni e le prestazioni necessarie, se usati normalmente, e sono conformi ad altre prescrizioni applicabili ai beni venduti a norma della direttiva (UE) 2019/771.

Or. en

Emendamento 1407
Silvia Sardone, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In caso di vendita ai consumatori di parti e componenti usati, rifabbricati o ricondizionati, gli operatori economici, compresi i commercianti online, garantiscono che tali parti e componenti possono mantenere le funzioni e le prestazioni necessarie, se usati normalmente.

Or. en

Emendamento 1408
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Adnan Dibrani, Jessica Polfjärd, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Tali prescrizioni non si applicano a vendite non commerciali o scambio di pezzi di ricambio e componenti usati,

rifabbricati o ricondizionati.

Or. en

Motivazione

Il regolamento non dovrebbe imporre un onere aggiuntivo a individui che vendono o scambiano parti usate, rifabbricate o ricondizionate senza intenzioni commerciali, ad esempio, nell'ambito di un loro hobby o di un interesse particolare. Il commercio e lo scambio su piccola scala di parti di veicoli usati sono essenziali per la comunità automobilistica europea e svolgono un ruolo importante nel mantenimento del patrimonio culturale comune europeo.

Emendamento 1409
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Tali prescrizioni si applicano indipendentemente dalle tecniche commerciali utilizzate, comprese le piattaforme online ai sensi dell'articolo 3, punto i) del regolamento (UE) 2022/2065.

Or. en

Emendamento 1410
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri adottano gli incentivi necessari per promuovere il riutilizzo, la rifabbricazione e il ricondizionamento di parti e	Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri adottano gli incentivi necessari per promuovere il riutilizzo, la rifabbricazione***, l'installazione a posteriori*** e il

componenti, siano essi rimossi durante la vita utile o nella fase di fine vita di un veicolo.	ricondizionamento di parti e componenti, siano essi rimossi durante la vita utile o nella fase di fine vita di un veicolo. ***Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione gli incentivi adottati conformemente al presente articolo.***

Or. en

Emendamento 1411
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri adottano gli incentivi necessari per promuovere il riutilizzo, la rifabbricazione e il ricondizionamento di parti e componenti, siano essi rimossi durante la vita utile o nella fase di fine vita di un veicolo.	Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri adottano gli incentivi necessari per promuovere il riutilizzo, la rifabbricazione***, l'installazione a posteriori*** e il ricondizionamento di parti e componenti, siano essi rimossi durante la vita utile o nella fase di fine vita di un veicolo.

Or. en

Emendamento 1412
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli incentivi di cui al primo comma ***possono comprendere***:	Gli incentivi di cui al primo comma ***comprendono come minimo***:

Or. en

Emendamento 1413
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli incentivi di cui al primo comma ***possono comprendere***:	Gli incentivi di cui al primo comma ***comprendono come minimo***:

Or. en

Emendamento 1414
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'impiego di incentivi economici, compresa la fissazione di un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto per pezzi di ricambio e componenti usati, rifabbricati o ricondizionati.	(b) l'impiego di incentivi economici, compresa la fissazione di un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto per pezzi di ricambio e componenti usati, rifabbricati o ricondizionati***, per ricompensare i costruttori che superano i livelli minimi, in modo da favorire ulteriormente l'uso di componenti riusati, riciclati e ricondizionati***.

Or. en

Emendamento 1415
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'impiego di incentivi economici, ***compresa la fissazione di un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto per pezzi di ricambio e componenti usati,***	(b) l'impiego di incentivi economici.

rifabbricati o ricondizionati.

Or. en

Emendamento 1416
Susana Solís Pérez, Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1. L'estrazione di parti o componenti da vendere come parti usate può essere effettuata solo in un impianto di trattamento autorizzato e sempre da veicoli che sono stati precedentemente depurati e per i quali è stato rilasciato il corrispondente certificato di rottamazione.

Or. en

Motivazione

Il regolamento deve far cessare la concorrenza sleale che implica l'esistenza di persone che svolgono l'attività di demolizione illegale ovunque e senza alcun controllo. Chiunque intenda svolgere l'attività di estrazione e vendita di parti usate deve farlo costituendo un impianto di trattamento autorizzato.

Emendamento 1417
Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno dell'anno civile successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri provvedono affinché i gestori di rifiuti raggiungano i seguenti obiettivi:	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno dell'anno civile successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri provvedono affinché ***gli operatori economici e*** i gestori di rifiuti raggiungano i seguenti obiettivi

nell'ambito della loro attività:

Or. en

Motivazione

Tutti gli operatori economici devono essere coinvolti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti nella direttiva sul fine vita dei veicoli.

Emendamento 1418
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno dell'anno civile successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri ***provvedono*** affinché i gestori di rifiuti raggiungano i seguenti obiettivi:	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno dell'anno civile successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri ***adottano le misure necessarie*** affinché i gestori di rifiuti raggiungano i seguenti obiettivi:

Or. en

Emendamento 1419
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) riutilizzo e recupero, calcolati insieme, pari ad almeno il 95 %, in peso medio per veicolo***, escluse le batterie,*** e per anno;	(a) riutilizzo e recupero, calcolati insieme, pari ad almeno il 95 %, in peso medio per veicolo e per anno;

Or. es

Emendamento 1420
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) riutilizzo e recupero, calcolati insieme, pari ad almeno il 95 %, in peso medio per veicolo***, escluse le batterie,*** e per anno;	(a) riutilizzo e recupero, calcolati insieme, pari ad almeno il 95 %, in peso medio per veicolo e per anno;

Or. en

Motivazione

Le batterie presenti nei veicoli fuori uso conferiti agli impianti di trattamento autorizzati dovrebbero essere considerate riutilizzate o riciclate ai fini dei calcoli di cui all'articolo 34. Anche se la batteria non è presente nel veicolo fuori uso dovrebbe essere conteggiata come riutilizzata o riciclata ai fini di tali calcoli.

Emendamento 1421
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) riutilizzo e recupero, calcolati insieme, pari ad almeno il 95 %, in peso medio per veicolo***, escluse le batterie,*** e per anno;	(a) riutilizzo e recupero, calcolati insieme, pari ad almeno il 95 %, in peso medio per veicolo e per anno;

Or. en

Motivazione

A causa dell'eterogeneità dell'insieme di materiali rimanente dopo la separazione/rimozione delle batterie, non è possibile ottenere un tasso di recupero e riciclaggio rispettivamente dell'85% e del 95% per questi materiali rimanenti. La disposizione di cui all'articolo 34 deve pertanto essere adattata per continuare a utilizzare il peso totale, comprendente le batterie per l'uso o il recupero, come parametro di riferimento.

Emendamento 1422
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) riutilizzo e riciclaggio, calcolati insieme, pari ad almeno l'85 %, in peso medio per veicolo***, escluse le batterie,*** e per anno.	(b) riutilizzo e riciclaggio, calcolati insieme, pari ad almeno l'85 %, in peso medio per veicolo e per anno.

Or. es

Emendamento 1423
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) riutilizzo e riciclaggio, calcolati insieme, pari ad almeno l'85 %, in peso medio per veicolo***, escluse le batterie,*** e per anno.	(b) riutilizzo e riciclaggio, calcolati insieme, pari ad almeno l'85 %, in peso medio per veicolo e per anno.

Or. en

Motivazione

Le batterie presenti nei veicoli fuori uso conferiti agli impianti di trattamento autorizzati dovrebbero essere considerate riutilizzate o riciclate ai fini dei calcoli di cui all'articolo 34. Anche se la batteria non è presente nel veicolo fuori uso dovrebbe essere conteggiata come riutilizzata o riciclata ai fini di tali calcoli.

Emendamento 1424
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) riutilizzo e riciclaggio, calcolati insieme, pari ad almeno l'85 %, in peso medio per veicolo***, escluse le batterie,*** e per anno.	(b) riutilizzo e riciclaggio, calcolati insieme, pari ad almeno l'85 %, in peso medio per veicolo e per anno.

Or. en

Motivazione

A causa dell'eterogeneità dell'insieme di materiali rimanente dopo la separazione/rimozione delle batterie, non è possibile ottenere un tasso di recupero e riciclaggio rispettivamente dell'85% e del 95% per questi materiali rimanenti. La disposizione di cui all'articolo 34 deve pertanto essere adattata per continuare a utilizzare il peso totale, comprendente le batterie per l'uso o il recupero, come parametro di riferimento.